P E R

L' Università delle Noci

C O L L'

Illustre Conte di Conversano:

NELLA SUPREMA COMMISSIONE DELLE LITI FEUDALI.

Commessario il Sig. Davide Winspeare degnissimo Sostituto del Procuratore Regio nel Tribunale di Appello di Napoli.

IN NAPOLI MDCCCIX.

A dì 21. del 1809.

Si ſtampi Winſpeare .

Digitized by Google

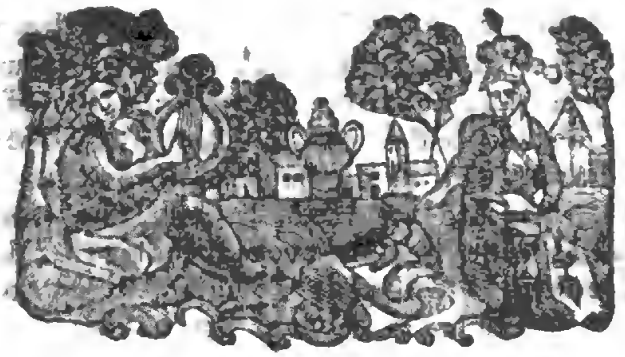

SIn dal 1751. l' Univerſità delle Noci dimandò in S. C. che ſi aboliſſe una eſorbitante gravezza, che ſoffriva dall' Illuſtre Conte di Converſano utile Poſſeſſore di quella Terra. Aveva egli introdotta l' eſazion della vigeſima ſul grano, ſull' orzo, e ſulle fave, che raccoglievano i cittadini delle Noci ne' lor terreni ſeminatorj, comechè ſoſſero di lor aſſoluta proprietà. Il Conſiglier D. Gio: Ferraro Commeſſario della cauſa, non attentamente rifletté, che quella eſazione, cadendo ſulle perſone, e ſull' induſtria de' Noceſi, era una vera angaria feudale da abolirſi eſecutivamente. La conſiderò di cognizione ordinaria nel territorio antico delle Noci detto delle *Tre miglia*, la riputò di cognizione eſecutiva nel *territorio aggregato* alle tre miglia nel 1739.. L'acquiſto del primo era di

rimotiſſima origine; ſebben non era molto rimota ſul medeſimo l' introduzion della vigeſima. L'acquiſto del ſecondo era recentiſſimo. Per effetto di un decreto del 1726. del Conſiglier D. Matteo Ferrante, e di un pubblico iſtromento del 1739. ratificato nel 1740. l' Univerſità, ed i cittadini delle Noci lo avevan conſeguito dall' Univerſità, e dall' utile Poſſeſſore di Mottola libero, ed immune da ogni preſtazione; e ſul medeſimo il Conte vi aveva acquiſtata la ſola, e nuda giuriſdizione. Quindi il Conſiglier Ferraro a' 22. Settembre del 1751. col ſuo decreto ordinò: *Reſpectu praetenſæ exactionis vigeſimarum a civibus, & poſſeſſoribus territoriorum ſitorum intra diſtrictum trium milliarium terræ Nucum infra quatuor dies audiantur partes: reſpectu aliorum deductorum moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per S. C.* (1).

Non prima del 1789. fu dal S. C. ſpiegata queſta provvidenza. La non giuſta idea conceputa dal Commeſſario nel 1751. fu in parte ſecondata dal S. C. col ſeguente decreto: *Explicando proviſionem reſervatam a Domino Conſ. D. Joanne Ferraro, terminus datus cum dicto decreto pro exactione vigeſimarum infra diſtrictum currat etiam ſuper*

(1) *Fol. 25. Proceſ. Univer. civium. & locor. prior. Terræ Nucum*

ſuper prætenſa exactione vigeſimarum prætenſarum ſuper territorio adſignato Univerſitati Terræ Nucum cum decreto anni 1726. *, & inſtrumento anni* 1740. *extra diſtrictum ; & interim exactio vigeſimarum in territorio adſignato terræ Nucum extra diſtrictum cum dictis decreto , & inſtrumento fiat per perſonam eligendam de conſenſu partium ſumptibus communibus , & quantitates exigendæ , & pretium earumdem depoſitentur in S. C. ad finem liberandi viſo exitu termini* (1).

L' Univerſità delle Noci giuſtamente ſi dolſe di queſto decreto col rimedio della reſtituzione *in integrum* (2). L' abolizione doveva ordinarſi eſecutivamente : nè il depoſito le recava alcun vantaggio; giacchè, ſebbene ſpogliava il Conte del poſſeſſo , laſciava ſuſſiſter però la gravezza a peſo de' Noceſi . Propoſta la cauſa a' 7. Giugno del 1790. fu deciſo , che , ſenza pregiudizio del rimedio prodotto , il decreto ſi eſeguiſſe in quanto al depoſito (3) ; e fu queſto decreto confermato anche in grado di nullità prodotte dal Conte (4).

(1) *Fol.* 277. *cit. proc.*
(2) *Fol.* 278. *cit. proc.*
(3) *Fol.* 379. *cit. proc.*
(4) *Fol.* 406. *cit. proc.*

Finalmente, a' 28. Settembre del 1798. diſcuſſo il gravame della Univerſità, il S. C. dichiarò: *Eſſe deferendum petitæ in integrum reſtitutioni, pro cujus effectu Illuſtris Comes Cuperſani ſe abſtineat ab exactione vigeſimarum extra tria milliaria, & reſtituat omne indebitum exactum pro iisdem vigeſimis poſt diem conteſtationis litis, ſcilicet poſt diem 28. Julii 1751. fol. 16. pro cujus liquidatione in biduo audiantur partes* (1).

Quello decreto non ſol per otto anni non meritò gravame da parte del Conte, ma ebbe la ſua piena eſecuzione. Dapoicchè non ſolo, ceſſati nel 1798. i depoſiti, e gli eſattori, non ſe ne deſtinaron mai più, ma egli ſteſſo il Conte di Converſano nel 1805. ricorſe nel S. C., ed eſpoſe, che eſſendoſi *abolita la vigeſima extra le tre miglia*, non gli ſi dovea impedir di eſigerla *dentro le tre miglia, come era venuto in teſta a taluni cittadini Noceſi*. In piè della domanda del Conte il Procuratore dell'Univerſità replicò: *Pro vigeſima extra tria milliaria inſtat exequi decretum S. R. C. de die 28. menſis Septembris 1798. Pro vigeſima infra diſtrictum (citra præjudicium jurium dictæ ſuæ principali competentia, & donec aliter fuerit per S. C. ordinatum) non impedit pro nunc obſer-*

(1) *Fol. 419. proc. cit.*
(2) *Fol. 421. proc. cur.*

obſervarſi ſolitam; e per virtù di queſta replica il Conte di Converſano ottenne gli ordini di continuare ad eſiger ſoltanto *infra tria milliaria*.(1).

Non oſtante queſto giudicato eſeguito, quando ultimamente ſi doveron prender gli atti per farli paſſare alla Suprema Commiſſione, affinchè decideſſe full' abolizion della vigeſima dentro le tre miglia, come erafi abolita fuor di eſſe, ſi ſon ritrovati in nome della Balia del Conte di Converſano eſibiti alcuni capi di nullità, ed una ſupplica di reſtituzione *in integrum* della data de' 6. Ottobre del 1806.(2). Il Conte chiamato in giudizio nella Suprema Commiſſione dall' Univerſità, perchè il decreto del 1798. ſi eſtendeſſe all' abolizion della vigeſima su' territorj dentro le tre miglia, non ſolo a queſto ſi è oppoſto, ma ha oſato cercar la diſcuſſione de' ſuoi gravami, e la rivoca di quel decreto, ch' egli medeſimo fin dal 1805. dichiarò, che aveva avuta la ſua eſecuzione.

Eſſendo in queſto ſtato il proceſſo ha la Suprema Commiſſione a' 3. Luglio appuntato di voler ſimultaneamente decider così la cauſa della vigeſima fra le tre miglia, come la controverſia,

(1) *Fol.* 424. *cit. proc.*
(2) *Fol.* 426. 429. *& ſeq. cit. proc.*

verſia, che ſi vorrebbe far nafcere ſul giudicato del 1798. . A ſoſtener Noi dunque in tal poſizione di coſe le ragioni delle Univerſità delle Noci per l'abolizion della vigeſima generalmente da per tutto ovunque il Conte pretenda eſigerla, crediam dover eſporre quei fatti, che dimoſtrano l' origine, e l' indole di queſta abuſiva ingiuſtiſſima eſazione, e la natura, e qualità de' territorj, ſu'quali ſi vorrebbe eſercitare. Imperciocchè, quando ſi ſcorga, che il Conte non è da verun titolo aſſiſtito, che queſta peſantiſſima eſazione non naſce da dritto territoriale, che ſia impoſta alle perſone, ed alla lor particolar induſtria, che tutto il territorio delle Noci ſia di privata proprietà de' cittadini libero da qualunque peſo, che in ſoſtanza ſenta queſta vigeſima di una vera angaria perſonale, rimarrà perſuaſa la Suprema Commiſſione, che l' abolizion di ſimil gravezza, compreſa chiaramente nell' Articolo II. della legge abolitiva de' feudi, non è più un oggetto di diſputa. Vedrà anzi, che 'l giudicato del S. C. del 1798. per l'abolizion della vigeſima fuor delle tre miglia, e per la reſtituzion dell' indebito, non ſolo non merita altro eſame, ma che dee ſervir di norma a quello da profferirii per l' abolizion della vigeſima nelle tre miglia, e per l' indebito anche quivi eſatto.

CAP. I.

CAP. I.

Origine, e natura della vigeſima, che ſi pretende dall' Illuſtre Conte di Converſano.

L'Antica Città di Mottola, il di cui territorio demaniale era ben vaſto, aveva ne' tempi antichi una popolazione corriſpondente, e fioritiſſima. Nel 1102. ribellatafi da *Boemondo* Principe di Taranto fu per opera di *Muarcaldo* suo Vicario diſtrutta (1). In quel tempo *Boemondo* trat-

(1) Dobbiam queſte diſtinte notizie della floridezza, e poi della diſtruzion di Mottola al Manoſcritto intitolato, *Brevis hiſtoria de Mutilenſis Urbis expugnatione* pubblicato la prima volta dal Tafuri nel Tom. III. Part. III. della ſua *Storia degli Scrittori nati nel Regno di Napoli*, corredato di ſue note, e di una prefazione latina del celebre Canonico Mazzocchi. Il nome dell' autore è incerto, comechè appariſca da varj luoghi della sua iſtoria, a ſentimento anche del Mazzocchi, che foſſe ſtato uno de' Motoleſi, a cui riuscì ſcampare dall'eccidio della ſua patria. Secondo il *Giovine de Antiq: & var. Tarentinorum fortuna lib.* VIII. *cap.* 3. scriſſero queſta ſteſſa diſtruzion di Mottola tre altri Scrittori non pervenuti a' noſtri tempi, ma conoſciuti quando egli ſcriveva. *Sed non bene de tanta cæde, & ſceleribus ſufficienter ſatisfactus Muarcaldus, ad exemplum, & terrorem aliorum locorum Principatus ordinavit, deputatis foſſoribus, ut muros urbis, & caſamenta diruparent, ſicut incontinenti factum eſt. Brev. Hiſt.* §. XI.

trattenevaſi in Aſia co' Croceſegnati . Quei Mottoleſi , che ſcamparon dalla ſtrage corſero raminghi da luogo in luogo per poter vivere (1), fino a che, richiamati dall'amor del proprio ſuolo, altri ſi collocaron ſulla ſteſſa collina ov'era prima Mottola, altri ſi rimaſero in diverſi ſiti di quelle vaſtiſſime campagne dando l' origine ad altri paeſi (2) . Fra eſſi ſorſe la Terra delle Noci . Gli abitatori di queſto novello paeſe, ſieno ſtati tutti oriundi di Mottola, ſieno ſtati in parte collettizj de' luoghi vi-

(1) *Et ſolum ii , qui ex ardore excidii fugerunt , & qui ante obſidionem eviverunt cum propriis ſuriis de urbe (ideſt cum ſua generatione* Patur. in not.) , *remanſerunt vivi ; & nunc, tamquam peregrini exules de patria, avales de loco ad locum petentes panem pro ſuſtentamine vitæ , conſpiciuntur : Brev. Hiſt* §. xi.

(2) L' *Ughellio Tom.* ix. *in Epiſcop. Mutilanſibus* crede, che 'l nome di *Motula* , o *Mutila* le foſſe ſtato appopriato dopo la ſua diſtruzione . *Mutilam vocarunt* , ei dice , *quia mutilata , ſeu dejecta ab antiquo decore* . Ma che così ſi chiamaſſe anche prima del 1102. ce ne aſſicura e la *Breve iſtoria* della ſua diſtruzione , e *Lupo Protospata* , il quale *Motula* , e *Mutula* la chiama nell' anno 1023. , e 1040. della ſua *Cronaca* . Il *Croniſta Normanno* preſſo il Muratore *Rer. Italic. Script. tom.* v. anche così la chiama . Piuttoſto è da dirſi col Mazzocchi , che *Mottola* edificata ſu d' una collina ſi foſſe detta *Caſtrum Mottulæ* , perchè *Motta* , *& Mottula* ne' baſſi tempi dicevanſi quei colli , in cui edificavanſi de'caſtelli . Varj paeſi vi ſono nel Regno col nome di *Motta*, tutti ſiti in luoghi elevati .

vicini, egli è certo, che in origine non ebbero territorio proprio, giacchè tutto si apparteneva alla città madre, nel di cui seno eran tornati ad abitare. E sebben i Nocesi, ed il Conte di Conversano fin dal 1531. avessero sostenuto, che da Mottola ebbe la terra delle Noci nel nascere un territorio di tre miglia come *proprio*, e *peculiare* (1), per cui l'Università ne pagava duc. quattro, e mezzo annui in ricognizion di dominio (2), e Mottola avesse negata questa concession di proprietà separata, sostenendo di averla ammessa all'uso civico del territorio comune (3), l'una, e l'altra posizione coincidono ad assicurarci, che 'l territorio delle Noci da Mottola, che n' era la proprietaria, pervenne a questa Università sua figlia.

Sopraggiunta la distinzione delle provincie di Otranto, e di Bari, Mottola si trovò compresa in Terra d' Otranto, ed infeudata nel

(1) A questa idea de' Nocesi par che in certo modo arrida il *Freccia de Subfeud. Lib.* 1. ove parlando di Mottola egli dice: *Ex cujus ruina adjacentia oppida extructa, AGRO PRO REGIONIBUS DIVISO*. Vedremo appresso che come Consigliere, e Commessario della causa fra Mottola, e le Noci, secondò piuttosto l'opinione de' Mottolesi, i quali negavan questa attribuzione di una parte del territorio a' Nocesi.

(2) *Fol. 66. & 68. vol.* 1. *Inter D. Margarit. Acquaviv.*

(3) *Fol.* 240. *& seq. cit. vol.* 1.

Principato di Altamura in man di Federigo di Aragona (1), la terra delle Noci compresa nella provincia di Bari fe parte della Contea di Converſano.

Per quanto riſguarda la conceſſion feudale delle Noci, dalle carte eſibite in proceſſo dal Conte, e da ſuoi antenati ſi ha, che per la fellonia della Conteſſa di Converſano (2) a' tempi del Re Ladislao, queſto Principe, nell' attochè ſpogliò Pirro di Luxemburg, e ſua moglie della Contea, rimunerar volendo la fedeltà de' Noceſi, con *Privilegio* ſpedito a' 23. Aprile del 1407. richiamolli al ſuo Regio Demanio, e gli eſentò da qualſivoglia preſta-

(1) *Fol. 67. a t. cit. vol. 1. Inter D. Margaritam Aquaviva de Aragonia, & D. Aldonſ. Beltrano.*

(2) Queſta Conteſſa ribelle, figlia del Duca di Andria, e della Sorella del Principe di Taranto chiamata *Margherita del Balzo*, fu moglie di *Pirro di Luxemburg* Conte di Converſano, a cui due anni prima erasi impalmata. Lo abbiam dal frammento degli Annali di *Filippo Craſſulli de rebus Tarentinis* nel Tom. V. pag. 109. della Raccolta di varie Cronache appartenenti alla Storia di Nap. *Anno 1405. fuit desponſatio* (così in quel frammento) *Domini Pyrri de Luxemburg Comitis Cuperſani, & filiæ quondam Ducis Andriæ, & Ducisſæ ſororis ejusdem Principis.* Che la Famiglia di *Luxemburg* foſse ſtata in quel tempo spogliata della Contea di Converſano lo narra anche il *Tarſia Hiſtoria Cuperſan. Lib. 11. Mutato deinde rerum eventu, ob inteſtinas regni diſſentiones inter Regiæ ſtirpis proceres obortas, Luxemburgii Cuperſanenſi comitatu orbati, quem pauci tenuerant anni.* Il nome della Conteſſa lo abbiam dallo ſteſſo Autore.

ſtazione per qualunque titolo preteſa dalla Camera Baronale : *Perpetuo eximentes* (diſſe Ladislao nel privilegio (1)) *eamdem Univerſitatem & homines ab omni* , *& quacumque ſolutione decimarum victualium* , *vini* , *beſtiarum* , *& rerum aliarum quarumcumque debitarum* , *& ſpectantium ad curiam ipſius terræ Nucum quovis modo* (2).

Non

(1) *Fol.* 338. *cit. vol.* 1.

(2) Porta queſto privilegio la ſeguente data : *Datum caſtris noſtris victricibus* (*ſic*) *prope Tarentum anno Domini* 1407. *die* 23. *menſis Aprilis* . Effettivamente nella primavera del 1407. portoſſi Ladislao col campo a Taranto per tentarne l'acquiſto, che non gli era riuſcito nell'anno precedente. Concbbe anche queſta volta difficile l'impreſa, e quindi procurò di riuſcirci ſolleticando l'ambizione di *Maria d'Enghien* Vedova del Principe di Taranto *Raimondello de Urſinis* con offrirle la mano, e la Corona. *Anno* 1407. . . . . *de menſe Aprilis* , dice lo ſteſſo Annalista Tarantino , *Rex Ladislaus reverſus cum toto exercitu in Civitate Tarenti* , *& creverunt multa mala in Civitate* . . . . . *In die Sabathi tractatum fuit matrimonium inter ipſum Regem* , *& Dominam Principiſſam* , *& fuerunt elevatæ banderiæ Regis* , *& intravit ſub pallio Rex* .. *& in Caſtro fuit matrimonium confirmatum per verba de præſenti* . Il Giannone lib. xx. cap. 6. citando il *Giornale* del Duca *di Monteleone* antepone queſte nozze di un anno . Il *Coniger* nelle ſue *Cronache* le pospone al 1408. Quel ch' è certo, che nel 1407. Ladislao fu intorno a Taranto in tutta la primavera, e varj privilegj accordò a quella Città . *Extant apud Tarentinos* (ſcrive il *Giovin. Lib.* VII. *cap.* 3.) *quatuor Ladislai privilegia* , *quorum tria præcedentia data ſunt eodem anno* 1407. *& menſibus Martio* , *Aprili* , *& Maio* , *ultimum anno ſequenti* .

Non è ſicuro come la Contea di Converſano, da cui Ladislao nel 1407. ſeparò la terra delle Noci, ſi trovaſſe nel 1456. nelle mani di Gio Antonio de Urſinis del Balzo Principe di Taranto. Si ſa ben vero, che coſtui in queſto anno, nell' occaſion di maritar ſua figlia Caterina con Giulio Antonio Acquaviva Duca di Atri, le diede in dote con iſtromento roborato dall' Aſſenſo di Alfonſo di Aragona *Comitatum Cuperſani conſiſtentem in Civitate Cuperſani, & fortelicio, in terra Caſtellanæ, in terra Turi,* IN TERRA NUCUM CUM EJUS TURRI, *in terra Caſamaximæ, & in Caſali Caſtilionis cum eorum caſtris, & forteliciis* (1).

Da Giulio Antonio lo Stato di Converſano paſsò ad Andrea Matteo ſuo figlio con tutti gli altri feudi dell' Ill. Caſa di Atri. E nell' inveſtitura che queſti ne ottenne da Ferrante I. di Aragona nel 1481. tanto è lungi, che alcuna coſa di nuovo aveſſe avuta, quanto ſi citò nell' inveſtitura l'acquiſto, che ne aveva fatto Giulio Antonio *ex conſtitutione dotis* di ſua moglie, le ſi deſcriſſe *Terra Nucum cum Turri* ſenza nulla dippiù, come nell' iſtromento dotale eraſi deſcritta.

Son queſti i titoli prodotti per dimoſtrare i dritti feudali, che ſi rappreſentano ſulla terra delle

(1) *Fol.* 214. *ad* 215. *Proceſ. cur.*

delle Noci. Il Privilegio di Ladislao lo esibì Margarita figlia di Andrea Matteo utile posseditrice delle Noci a'16. Ottobre del 1532. nell' aspriſſima lite, ch' ella inſiem coll' Univerſità delle Noci ſoſtennero contra la Città, e la Baroneſſa di Mottola D. Aldonza Beltrano (1). L' iſtromento delle doti coll' aſſenſo di Alfonſo di Aragona, lo ha esibito il Conte di Converſano nel preſente giudizio della vigeſima (2). L' inveſtitura di Ferrante I. leggeſi nel proceſſo della cauſa fralle Univerſità delle Noci, e Putignano, che ſi agitava in S. C. nel 1704. (3). Titoli di questa natura, per quanto ſi leggono da capo a fondo, non contengono affatto ragion da ſoſtenere l' eſazion della vigeſima nella terra delle Noci; imperciocchè nè genericamente, nè ſpecificamente di eſſa vi ſi fa motto. Anai per la decima, o per altra ſimil gravezza il Privilegio di Ladislao, che dichiara a favor delle Noci l' immunità perpetua da qualſivoglia preſtazione di tal natura, è un documento luminoſamente contrario all' intenzion del Conte.

Ed

(1) *Fol. 186. Proceſ. inter D. Margarit. Acquaviva, & Illuſt. Comitis. Saponarie.*
(2) *Fol. 212. Proceſ. cur.*
(3) *Fol. 262. Act. pro Univer. Tur. Nuc. cum Putin.*

Ed in fatti, ſe non ſi debba credere una uſurpazione il vederſi dopo poco anni decaduta dal Regio demanio la terra della Noci, e voglia crederſi, che qualche Principe ſucceſſore di Ladislao aveſſe inveſtito Gio: Antonio del Balzo della Contea di Converſano, in vece de' ſuccessori di Pirro di Luxemburg, come nell' iſtromento dotale eraſi deſcritta, deeſi con fondamento ſoſtenere, che la nuova infeudazione in quanto alle Noci poteva eſtenderſi o alla ſola giurisdizione, ed impero su quegli uomini, o a quei dritti, che appartenevano al Regio demanio (1). Fra quelli certamente nè la vigeſima, nè la decima perſonale annoverar potevanſi, come gravezza, che Laſlao aſſolutamente eſtinſe, che non volle nep-

(1) Lo Stato di Converſano rimaſe qualche tempo nel Regal demanio. Secondo il *Tarſia Hiſtor. Cuperſan. lib.* 2. dopo che la famiglia di *Luxemburg* fu privata dalla Contea di Converſano, la tenne *Giovanni di Borbone*. E' ignoto chi fuſſe. Il ſuo Cognome lo diſtingue per uno de' Reali di Francia. Se pure invece di *Giovanni* non voglia leggerſi piuttoſto *Giacomo di Borbone* de' Conti della Marca, che fu marito della Regina Gio: II. e ſorella di Ladislao. A coſtui per ſuo mantenimento fu dalla moglie aſſegnato il Principato di Taranto, con varj altri paeſi, fra' quali vi potè eſſer il Contado di Converſano. La terra delle Noci non tornò dunque mai più alla famiglia di Luxemburg, nè l'eſercizio de' dritti, che furono da Ladislao aboliti poteron rinaſcere ſenza una nuova ſpecifica conceſsione.

neppure egli colla qualità di ſommo imperante ritenere, ed al di cui peſo dichiarò, che i Cittadini delle Noci *nullo umquam tempore tenerentur, neque quoquo modo* (1).

Che ſe ſi voglia dal Conte aſſerir il contrario, naſce in lui una neceſſità preciſa di eſibire l'eſpreſſo titolo, col quale il Principe col ſommo ſuo impero, derogando eſpreſſamente al Privilegio conceduto a' Noceſi gli aveſſe anche eſpreſſamente ſoggettati in grazia del nuovo feudatario a quell'angaria. Ma è noto, che un ſimil atto non mai ſi preſume, e non è proprio della Maeſtà di un Principe togliere a taluno quelche fiagli ſtato già conceduto. *Non ut quæ ſunt*, diceva l'Imperador Giuſtiniano, *auferemur eis conceſſa, non enim hoc Imperialis eſt Majeſtatis proprium* (2). E ſebben, ſecondochè il Grozio inſegna, ſi poſſa dal Principe togliere a' ſudditi un dritto, che hanno eſſi acquiſtato o in pena di un delitto, *aut ex vi ſupereminentis dominii*, pure perchè ciò ſi faccia, *primum quæritur utilitas publica; deinde, ut ſi fieri poteſt, compenſatio fiat ei, qui ſuum amiſit* (3). Nè qualſivoglia privilegio poſteriore deroga mai

(1) *Fol.* 338. *a t. Vol. I. Inter D. Margarit. &c.*
(2) *Novel.* 10. §. 1.
(3) *De Jur. B. & P. Lib.* 2. *Cap.* 14. §. 7.

mai all' antecedente, anchè a ſenſo del noſtro Foro, quando nel ſecondo non ſiavi eſpreſſa menzione, e rivoca del primo; non baſtando le clauſule generali derogatorie in pregiudizio del terzo. *Quod in tantum eſt verum, ut numquam privilegium ſecundum tollat primum, niſi in ſpecie mentionem faciat de primo: nec ſufficiunt clauſulæ generales derogatoriæ derogatoriarum, quantumvis amplæ, in tertii præjudicium.* Così il *Capecelatro*, e prima di lui il *Rovito*, e mille altri Scrittori (1).

Ma come nel caſo noſtro può ſupporſi queſta inveſtitura *derogatoria* del privilegio de' Noceſi, se l'Aſſenſo di Alfonſo, e l' inveſtitura di Ferrante, tanto è lungi, che aveſſero derogato al Privilegio di Ladislao, quanto nemmen per ombra accordarono agl' inveſtiti decime, vigeſime, o altre cotali gravezze su'cittadini delle Noci? E quel che dee far gran peſo ſi è, che in Converſano capo della Contea nè decime, nè vigeſime ſi ſon mai eſatte dal Conte (2); e per le Noci D. Margherita Acquaviva eſibì ella ſteſſa il privilegio di Ladislao per dimoſtrarnela immune.

Del

(1) *Capyciuslat. conſule. 66. n. 16. & ſeq. Rov. in prag. 1. n. 12. & 13. aliique paſſim.*

(2) *Fol. 457. Proc. cur.*

Del reſto è fatiga inutile di andar rivangando i titoli della vigeſima preteſa da' Conti di Converſano ſe da gli atti ne abbiam baſtantemente chiara l'origine, e la natura. L'Univerſità delle Noci non avendo territorio proprio, e riconoſcendo ogni ſuo poſſeſſo dagli acquiſti, che i ſuoi naturali avevan fatto nel demanio di Mottola, non aveva altro modo da ſoſtener i peſi fiſcali se non quello di gravar l' induſtria de' ſuoi cittadini in quelli lor privati terreni. Vennero perciò coſtoro a titolo di *gabella civica* obbligati a pagare all' Univerſità la decima del grano, dell' orzo, e delle fave, che da' lor privati territorj raccoglievano, ed introducevano dentro la terra delle Noci.

Un *gabellato* col nome di *decimario* ſituato nella porta del paeſe eſigeva queſta gabella nell' atto chè i cittadini v' introducevan le tre ſpecie di vettovaglie (1). In qual anno preciſamente

(1) Son parecchi anni dacchè l' Univerſità ſgravò di queſta decima i ſuoi Cittadini. Nel 1741. come appariſce dallo Stato diſcuſſo di quell'epoca, erafi ridotta a vigeſima, e dava la rendita di ducati 300. . Ma anche queſta vigeſima dopo qualche anno fu tolta, e fu ſupplito agl' introiti per pagare i pubblici peſi prima colla gabella della farina, poi colla *Parata*, o ſia colla *Diſeſa* del paſcolo, che i Cittadini ſi contentaron che ſi faceſſe a profitto dell' Univerſità ne' lor territorj aperti dopo raccolta la meſſe. Grave, e lungo litigio vi fu per queſto oggetto. Ma finalmente, prima dal S.C., poi nel 1791., dalla

R. C.

mente fu impoſto queſto peſo non può con franchezza indicarſi. Egli è certo però, che fino al 1546. non eſiſteva, come lo dimoſtrano tutti gli atti, e le capitolazioni fatte in quell' anno fra le due Univerſità delle Noci, e di Mottola colle due utili poſſeditrici di quei feudi Beltrano, ed Acquaviva, delle quali più appreſſo avrem luogo di parlare. Ed è certo egualmente, che eraſi già introdotta nel 1559.. Giacchè volendo l' Univerſità obbligare a queſta *gabella civica* anche i Putignaneſi, che venivano a ſeminare nelle Noci fralle tre miglia, la Camera della Sommaria in quell'anno ordinò, che non foſſero coſtoro moleſtati, *perchè li ditti eſponenti* (son parole degli ordini) *ſo foreſtieri, ne ſo tenuti intrare loro victuaglie in queſta terra, ne' pagare le dette gabelle, e dazio* (1).

Pochi anni prima dunque del 1559. aveva l'Univerſità impoſto a' cittadini il dazio civico della decima; e circa a queſt' epoca, e non mai prima potè il Conte introdurre l'altro della vigeſima.

R. C. con due decreti uniformi, in contraddizione di pochi cittadini, e del Conte, che anche egli *come cittadino* poſſeſſore di terreni aperti ſi opponeva alla volontà del maggior numero, fu queſta *Parata*, o ſia *Difeſa* approvata. *Fol.* 449. *ad* 454 *proc. cur.*

(1) *Fol.* 13. *proc. Univer. Nucum cum Univ. Putiniani.*

ſima. In fatti nella metà del decimoſeſto ſecolo Geronimo Aquaviva Duca di Atri, e Conte di Converſano, che nelle doti di ſua biſava aveva trovata la terra delle Noci, la vendè a Scipione Folliero col patto di ricomprarla. Cedendo poi queſto dritto di ricompra a Gio: Maria de Affaitatis per ducati 8760. anche col patto di redimerlo, diſſe nell' iſtromento: *eſcluſe dalla vendita predetta*, e *ad eſſo eſpreſſamente riſervate le vigeſime delle vettovaglie de la terra predetta de le Nuce tantum* (1). Sul quale contratto l'aſſenſo impartito da Filippo II. nel 1560. fu colle ſolite clauſule, *veris exiſtentibus prænarratis, naturaque feudi in aliquo non mutata* (2).

Or queſto unico documento, che ha prodotto il Conte ſteſſo di Converſano per dinotare il ſuo poſſeſſo rimoto di eſiger la vigeſima nel 1560. ſebben non provi l' aſſunto, ci viene a ſpiegare il modo, come queſta eſazione circa quel tempo ſi tentò d' introdurre. Sia in fatti vero quello, che nelle Noci ſi dice per antica tradizione, che per ſomminiſtrar al Conte di Converſano un *adjutorio* nel viaggio,

(1) *Fol.* 223. *a t. proc. cur.*
(2) *Fol.* 132 *&* 133. *proc. curr. & fol.* 278. *a t. proceſ. Univ. Nucum cum Putiniano.*

gio, che far dovè alla Corte, in quei tempi lontana dall'Italia, foſſe ſtata l'Univerſità obbligata ad accreſcer la ſua *gabella civica* di un' altra mezza decima, ſia vero, che ſenza queſta occaſione il Conte di Converſano nell'epoca più proſpera pel Baronaggio ſi foſſe creduto nel dritto di aumentar queſta *gabella*, ed addirne una porzione a ſuo profitto, gravando col preteſto della feudalità l'induſtria degli uomini del feudo, quel ch'è certo ſi è, che queſto nome di vigeſima non fu inteſo mai prima del 1560., e che fu eſatta egualmente come la gabella della decima da' cittadini alla porta delle Noci, ſoltanto sul grano, ſull'orzo, e ſulle fave, e dallo ſteſſo gabellota dell' Univerſità. Quando per queſti fatti ci richiamiamo a' Rilevj del 1669. per la morte di D. Giulio, e D. Gerardo Acquaviva eſibiti dal Conte (giacchè i più antichi di queſti gli è giovato non eſibirli) non potrà egli negar queſte verità, nè potrà nel tempo ſteſſo vantar un' antichità di poſſeſſo anteriore a queſta epoca (1).

Frat-

(1) Ecco una delle depoſizioni compilate in occaſione di quei rilevj. *Notar Franceſco Caſſano teſtis &c. Dippiù queſta Baronal Corte eſige ogni anno in tempo di raccolta la* vigeſima *di tutte ſorte di vittovaglie DA' CITTADINI di queſta terra NELL' INTRODURRE, CHE SI FA DI DETTE VETTOVAGLIE DENTRO DI ESSA; quale officio di*

Frattanto, ſecondocchè ne' paſſati tempi avveniva, a queſto peſo già per ſe ſteſſo graviſſimo, ed ingiuſto il Conte aggiunſe la *perangaria*, che i cittadini ſteſſi a *loro ſpeſe* doveſſero traſportargli dalle Noci in Converſano le vettovaglie per ragion di vigeſima introitate. Lo ſappiamo da una ſeconda carta prodotta dal Conte medeſimo per dimoſtrar il ſuo poſſeſſo. In queſta carta (1) con rammarico ſi legge (tanto in quel tempo erano avviliti i popoli in faccia alla potenza baronale) che il Sindaco delle Noci nel 1593. implora *per grazia* da Adriano Acquaviva Conte di Converſano, che l' Univerſità delle Noci ſia ſgravata dal diſpendioſo traſporto delle vettovaglie vigeſimali in Converſano in compenſo di aver riſtorata a ſue ſpeſe la vecchia *Torre baronale* nelle Noci capace di riceverle; e domanda anche per *favore*, che ſi poteſſe ſulla porta di quella Torre *pegnare*

---

di Scrivano della Porta *da me ſi eſercita da anni 20. a queſta parte, ſpettandone l' ELEZIONE DI ESSO ALL' UNIVERSITA' DI QUESTA TERRA*, alla quale ſpetta anche la decima di dette vettovaglie; e poi da me ſe ne dà nota diſtinta ogni anno così all' Erario di queſta Baronal Camera per la vigeſima ad eſſa ſpettante, come al Sindaco per la decima, et giorno per giorno nella conformità, che ſi ricava da me ſi fa pervenire in potere de' predetti. Fol. 132. proc. cur. & 253. Acta pro Univ. Nuc. cum Putin.

(1) Fol. 230. ad 231. proc. cur.

re , ovvero *ſcolpire un Cavallo colla deſcrizione: Vectigalia ſublata*. Ed Adriano Acquaviva, uſando veramente di una magnanimità eſtraordinaria moſtra di concedere *per grazia* quel che negare ſarebbe ſtata la più grave ingiuſtizia (1).

L' origine dunque della vigeſima non può vantar epoca più rimota della metà in circa del ſecolo decimoſeſto , ed è ſincrona alla decima della Univerſità. Per quel che riſguarda poi la ſua natura , lo ſteſſo Conte di Converſano con atteſtati da lui preſentati ſempreppiù la va dinotando per un impoſizione perſonale fatta all' induſtria de' cittadini , indipendente dalla qualità del territorio ove le tre ſpecie di biade ſi foſſero raccolte . Eſibito ha egli un certificato di taluni eſattori della vigeſima , i quali dicono , che prima , e dopo del 1726. (epoca dell' aggregazione di talune contrade del territorio di Mottola , a quello delle tre miglia) avevano indiſtintamente eſatta la vigeſima così fuori , come dentro del diſtretto , ma *da' ſoli Cittadini delle Noci* (2). Se le circoſtanze , che coſtoro teſtificano ſon vere , chiaramente indicano di eſſer la vigeſima preteſa dal Conte

(1) *Fol.* 229 *proc. cur.*
(2) *Fol.* 120. *proc. curr.*

Conte un dazio perſonale impoſto ſull' induſtria de' Cittadini in qualunque luogo la eſercitaſſero, indipendente affatto dalla ragion del territorio, ch' era ſicuramente di Mottola.

Nè ſolamente le carte di freſco, e nel preſente giudizio prodotte dal Conte dimoſtrano queſta verità. Lo aſſicurano anche fino all' evidenza gli atti del 1703. della cauſa fra Putignano, e le Noci. Imperocchè, ſebbene in quel giudizio le Univerſità contendenti aveſſero cercato di confonder l' idea di queſta gravezza per ſervirſene a dilatare l' eſtensione de' proprj territorj, pure è tanta la forza della verità, che dalle loro carte più che da altre evidentemente appariſce quanto abbiamo aſſunto di provare. I Noceſi volendo eſiger la gabella della decima da' Putignaneſi, che poſſedevano, e ſeminavano o territorj proprii, o preſi in affitto da' Noceſi nelle *tre miglia* (1), s' eſpreſſero nella lor ſupplica prodotta nel S. C. in queſti ſenſi: *Omni tempore, & nemine contradicente, exegiſſe omnes IMPOSITIONES pro ſolvenda Reg. Curia, & precipue DECIMAS, ET VIGESIMAS. At nuper Cives Putiniani, qui ſerunt in*

 dicto

(1) *Fol.* 37. *ad* 45. *Proc. Terræ Nucum cum Univer. Putin.*

dicto territorio trium millierium recusant solvere supplicanti decimas, & vigesimas, & ALIA. ONERA SUPPLICANTI DEBITA (1)

I Putignanesi sottenevano il contrario, Allegarono gli ordini antichissimi della R. C. del 1559. di cui abbiam poco innanzi trascritte le parole per l' esenzione come forestieri dalla *gabella civica* della decima, e vigesima (2). Citaron i decreti del 1692. e 1694. de' Consiglieri Planelli, ed Altimari Delegati dell' ordine Gerosolimitano (3), al quale Putignano si apparteneva, per l' osservanza del solito *ab antiquo praticato, che quando quei delle Noci avevan seminato nel distretto di Putignano avevano pagato la decima alla terra delle Noci, e quando quelli di Putignano avevan seminato nel distretto delle Noci avevano pagata la decima in Putignano*: e richiamandosi finalmente alla fede dell' esattore della decima, che si pagava al Barone di Putignano, donde appariva, che per un istesso territorio la decima si pagava or in Putignano, or nelle Noci, secondochè cambia-

va

(1) *Fol.* 1. *cit. Proc. terræ Nuc. cum Univ. Putin.*
(2) *Fol.* 13. *cit. proc.*
(3) *Fol.* 217. & 220. *cit. proc.*

Digitized by Google

va padrone (1), domandarono di non esser molestati. Non influisce all' oggetto l' esaminar chi delle due Università avesse ragione in questa controversia. Ma dalle cose, in cui ambedue concordavano si ha una chiara dimostrazione, che la decima, e vigesima era un dazio imposto a' Cittadini, ed alla lor industria non un dritto territoriale, poichè pagavasi alle Noci, o a Putignano, secondochè lo stesso fondo si fosse posseduto or da un Nocese, or da un naturale di Putignano.

Finalmente vien tolto ogni equivoco d' esser la vigesima una gabella imposta alle persone, e non nascente da dritto territoriale il vederne in ogni tempo immuni gli ecclesiastici, ed i luoghi Pii possessori de' fondi, così dentro, come fuori delle tre miglia coltivati per proprio conto (2); ed il veder soggetti a questo peso

(1) Un territorio, che dal 1703. al 1716. fu posseduto da Cesario Troilo di Putignano pagò per questo tempo la decima a Putignano, e cessò di pagarla dopo che fu venduto a Michele Boccardi delle Noci. *Fol. 92. Process. access. in terra Putinian. & Nucum vol. 1.*

(2) Negli atti dell'Accesso del Consigliere Porcinari per la causa con Putignano nel 1739. i periti nel riconoscere taluni territorj nelle tre miglia dicon così: *Territorio del Monastero di S. Angiolo de' PP. Carmelitani, per cui non paga decima veruna, nè vigesima per* appartenersi ad Ecclesiastici.... *Altri territorj del Monistero suddetto a nessuno peso soggetti*, come cosa di Chiesa. *Fol. 444. & 455 cit. vol. 1.*

gli affittatori di queſti fondi ſteſſi, o le perſone de' *coloni parziarj* per la ſola lor parte (1). Quindi allorchè gli Eccleſiaſtici nel 1751., ricorſero anch' eſſi nel S.C. domandando l'abolizione di queſta *angarica* eſazione, ſi ſpiegarono, che ſebben ne foſſero eſsi immuni, queſta gravezza però, che uſavaſi a' loro affittatori, quando coltivavano i lor terreni rifletteva in lor danno, ed in detrimento de' lor dritti (2). *Nulla adeſt ratio*, ſon parole della lor ſupplica, *qua poſſit utilis dominus Terræ predictæ exigere vigeſimam victualium EX PERSONIS LAICIS, quod nullo juris vel facti fundamento .... minus juste introductum fuit per miniſtros Comitum Cuperſani .... Et ex quo dictæ perſonæ Eccleſiaſticæ Principales ſupplicantis eorum territoria titulo locationis concedunt, cauſſa huius indebitæ exactionis vigeſimæ victualium defraudantur eorum juribus, quæ omnia tamquam a ratione abhorrentia evitari debent ordinibus neceſſariis dandis per M. V.*

Tutto quel che ſi è detto finora forma una evidenza così grande da non trovarſene una di

(1) In una fede eſibita dal Conte nella preſente cauſa, gli eſattori, che teſtificano di avevr eſatta la vigeſima per gli prodotti dalla maſſeria de' PP. Domenicani delle Noci, avvertiſcono, *che la vigeſima l' hanno ſolamente eſatta* dalla parti. che ſeminano alla parte. *Fol.* 120. *&* 455. *proc. cur.*

(2) *Fol.* 3. *a t. proc. cur.*

di grado maggiore . Dall' acquiſto , che fe del feudo nel 1456. Giulio Antonio Acquaviva fino al 1560 non mai ſi inteſe nominar vigeſima nelle Noci . In queſta epoca Geronimo Acquaviva la cita in un iſtromento; e, ſe queſta aſſertiva è vera, ſorge compagna della *gabella* della decima impoſta dall' Univerſità a' ſuoi Cittadini laici . Uno eſattore ſcelto dall' Univerſità: un modo di eſigerla alla porta della Città , e dalle ſteſſe perſone ſoggette alle gabelle civiche : l' Univerſità , ed il Conte ſteſſo non diſconvengono in una pubblica iſcrizione intitolarla *veſtigale*: i foreſtieri , ed i Putignaneſi ſoprattutto , comecchè ſeminaſſero nel territorio delle tre miglia , cercarono eſentarſene , e la R.C. gli dichiara franchi non per altra ragione , ſe non perchè come foreſtieri non eran tenuti ad immetter le vettovaglie nella terra delle Noci , ed a pagarvi le gabelle civiche . Per conſtringerveli non compariſce in giudizio il Conte con un privilegio feudale , o ſoſtenendo , che foſſe un dritto territoriale , ma l' Univerſità ſola , allegando dover ſoddisfare i peſi alla Regia Corte .

Che altro più ricercar ſi puote per confeſſare , che la vigeſma del Conte di Converſano non naſce dal titolo della conceſſion feudale , che non è coetanea , nè compagna a queſta , ma che è una vera eſorſione introdotta per pre-

potenza ne' tempi recenti , o uſurpando parte della gabella Civica , o introducendo un aumento di eſſa per aggravar col preteſto della feudalità , e per angaria le perſone, e le loro induſtrie?

Nè venga quì il Conte ad opporci quelche altra volta è andato dicendo (1) , che non avendo Ladislao conceduto alle Noci alcun territorio demaniale , e che dal Privilegio ſteſſo apparendo eſſervi nelle Noci fin dal 1407. una decima a pro della Camera Baronale , queſta ſteſſa fu quella, che, ridotta a metà col nome di vigeſima, continuoſſi ad eſigere *ne' territorj ſeminatoriali de' Cittadini delle Noci ſoggetti alla ſua giuriſdizione* (2). Nè ripeta che ſe non mai ſi fe motto di queſta eſazione fino al 1560. fu perchè non mai prima di quell' epoca offriſſi occaſione di parlarſene . Imperciocchè, ſe queſta rendita feudale foſſe ſtata introdotta prima, come avrebbe potuto aver luogo un ſilenzio così lungo , e coſtante ſe in ogni rilevio, incominciando dal primo che pagò Andrea Matteo Acquaviva nel 1481. doveaſene tener conto? Intanto il Conte non ha potuto dimoſtrarne uno , in cui ſe ne parlaſſe più antico di

(1) *Fol.* 354. *proc. cur.*
(2) *Fol.* 351. *cit. proc.*

di quello pagato nel 1649. per morte di Giulio Acquaviva (1). In tanti altri antecedenti non ve n'è motto, ed è per questo, che il Conte non ha curato di esibirli. Come non l'avrebbe allegata D. Margherita Acquaviva nella strepitosa lite, che dal 1531. durò fino al 1545. con Mottola, e colla sua Baronessa per dimostrar un esercizio dominicale sul territorio in cui i Nocesi avevano parchi, ed avevan masserie di semina?

In quanto all'opposizione, che fa nascer il Conte dall'esistenza della decima prima del Privilegio di Ladislao, e dal supporre la sua vigesima una continuazion di quella diminuita per metà, noi abbiam fondamento di rispondergli, che questa sua fantastica ipotesi mentre è contraria apertamente al fatto, aggiunge a tanti altri il più convincente argomento, che fia la vigesima delle Noci un peso *augarico*, e personale, introdotto tutto nuovo circa dugento anni dopo del Privilegio di Ladislao.

Ed in vero noi vogliam esser d'accordo, che gli antichi Baroni delle Noci della famiglia di *Luxemburg* esigevan prima del 1407. un orrenda imposizione di decima, che secondo il Privilegio di Ladislao estendevasi su di tutto,

 anche

(1) *Fol* 132. *proc. cur.*

anche ſull' aria , che reſpiravano : *Solutione decimæ victualium , vini , beſtiarum , & RERUM ALIARUM QUARUMCUMQUE* (1). Ma è egualmente fuor di dubbio , che ſimil preſtazione in quell' epoca formava una pura *angaria* , appunto perchè fin da quel tempo, non eſſendovi nelle Noci *demanio feudale* , e coltivando i Noceſi pochi fondi nel territorio Motoleſe , che fin ſotto le mura delle Noci eſtendevaſi , la eſigevan i Baroni come un tributo ſull' induſtrie de' Cittadini . La fellonìa della Conteſſa di Converſano , e l' attaccamento de' Noceſi al partito di Ladislao fu la felice occaſione di ſpezzar queſte catene . E ſe quel generoſo Principe non dovè accordar franchigia di preſtazioni *territoriali* , perchè i Noceſi non ne ſoffrivano, concedè però loro la immunità di quelle decime perſonali, a cui vivevan ſoggetti: abolì il dritto proibitivo di una taverna , *in qua vendebatur vinum Curiæ proveniens ex decima prædicta* : concedè loro le baſſe giuriſdizioni colla facoltà di creare *Magiſtrum Juratum cum juriſdictione , & poteſtate* , e di altre eſenzioni gli riveſtì *ſub verbo regali , conſiderata eorum impotentia , & inopia* (2). Or

(1) *Fol.* 338. *vol.* 1. *Inter D. Margarit. Acquaviv. &c.*
(2) *Cit. fol.* 338. *& ſeq.*

Or queſto privilegio fu tanto in oſſervanza, che i Noceſi, ſebben foſſero ritornati, per grave ſventura, ſotto la giuriſdizion baronale, goderon ſempre delle franchigie, e de' dritti loro accordati. Eſſi, anche ſotto la feudalità, coſtantemente dal Privilegio di Ladislao fin oggi han tenuto il *Maſtro giurato*, ed il *Bajulo*. Lo atteſtano gli atti della cauſa contro Mottola del 1531. (1) le confeſſioni del Conte nel giudizio con Putignano, (2), e l'attual poſſeſſo (2): Non han pagata più decima nè di animali, nè di vino, *nec quarumcumque aliarum rerum*, anzi neppur delle ſtelle vettovaglie. Perchè come ſi è avvertito, la vigeſima introdotta dal Conte non ſolo differiſce dalla decima precedente al 1407 nella quantità, ma anche ne' generi riducendoſi al ſolo grano, orzo, e fave. Eſſi di queſta franchigia della decima, e della vigeſima ſino al 1546. ne hanno per teſtimone D. Margherita Acquaviva Signora delle Noci, la quale non ſolo teſtificò, che 'l Privilegio di

(1) *Fol.* 354. *a t. vol.* 1. *Inter D. Margarit. Acquav. &c.*

(2) Il Conte in una ſua iſtanza del 1738. in tempo dell' acceſſo del Conſiglier Porcinari in Putignano confeſsò, che l' Univerſità delle Noci era ſtata nell' immemorabil poſſeſſo *della giurisdizione bajulare de' danni, immiſſione di animali, ed altro, ed egli nell' eſercizio della giurisdizione alta, civile, criminale, e miſta. Fol.* 39. *a t. acta acceſ. in terra Putinian. vol.* 1. (3) *Fol.* 444. *proc. cur.*

Ladislao era in tutta oſſervanza, tantochè ella ſteſſa lo eſibì: non ſolo nella ſupplica d' introduzion del giudizio (1) negli articoli (2) ed in una dichiarazione manifestò che 'l dritto, che avèva nelle tre miglia era ſolo il *plateatico* comune coll' Univerſità, in forza del quale *emptores, & venditores infra tria milliaria, quæ ſunt terræ Nucum circa circa, de bonis venditis, & emptis debent reſpondere bajulationi dominorum dictæ terræ Nucum, & DICTE TERRÆ ad rationem granorum quindecim pro uncia* (3), ma dedutle ancora, che i Noceſi avevan le lor maſſerie nel territorio di Mottola così dentro, come fuor delle tre miglia ſenza eſſer ſoggetti a pagamento alcuno al pari de' Motoleſi (4).

Il Conte dunque, ſe pur reggeſſe la ſua ipoteſi, non potrebbe altro dedurne, che la ſua vigeſima foſſe un' angaria per una metà meno eſtesa di quella, che prima di Ladislao ſoffrivano i Noceſi; ma non mai cangiarne potrebbe l'indole vera di una gravezza perſonale, ed *angarica*, ingiurioſa alla libertà, ed alla proprietà de' Noceſi, come l'abbiam dimoſtrato, e degna perciò di eſſer immediatamente abolita.

CAP. II.

---

(1) *Fol.* 1. *proc. inter D. Margar. Acquaviva Vol.* 1.
(2) *Fol.* 64. *a t. cit. proc. Vol.* 1.
(3) *Fol.* 17. *cit. proc.*
(4) *Fol.* 65. *& ſeq. cit. pr*

Digitized by Google

CAP. II.

Ingiuſtizia della vigeſima ne' territorii delle Tre miglia.

POichè dunque per le coſe già dette è chiaro come ſol nel meriggio, che la vigeſima pretesa dal Conte di Converſano è un dazio impoſto alle perſone de' Noceſi ſulle lor induſtrie, è del pari indubitato, che ſia una di quelle eſtorſioni vietate in ogni tempo dalle leggi municipali del noſtro Regno (1), ed abolita pienamente coll' ultima ſalutar legge diſtruttiva de' feudi. Se dunque il decreto del Conſiglier Ferraro del 1751., che per ſeguire lo ſtile del foro incamminò efettivamente l'abolizion della vigeſima fuor delle tre miglia come più recente, e ſottopoſe a termine quella dentro le tre miglia, come di epoca più remota, non aveſſe fatto ſorger il dubbio, che la natura di queſti territorj poteſſe eſſer diverſa, avremmo potuto finir quì il noſtro travaglio. A diſtrugger dunque ogni ombra di dubbio noi dimoſtreremo, che non vi è menoma parte del territorio delle Noci, che poſſa ſospettarſi di natura feudale, ma che nella ſua origine di natura demaniale dell' Uni-

(1) *Pragm. X. & XVI. de Baron. Diſp. per S. Vito.*

verſità di Mottola oggi è di privata proprietà de' Cittadini Noceſi, e libero di qualſivoglia dritto baronale. Da queſta dimoſtrazione ne deriverà, che la vigeſima è ingiuſta ne' territorj ſeminatorj de' cittadini delle Noci dentro delle tre miglia, ove ancor ſi eſige, come lo era ne' terreni ſuor delle tre miglia prima che dal S. C. in eſſi foſſe ſtata abolita.

Abbiam accennato nel Capitolo precedente, che la terra delle Noci ne' tempi rimoti non ebbe mai territorio proprio da poter eſſere infeudato. Il territorio, ove giaceva, e dal quale era circondata ſi apparteneva a Mottola, ed era non ſolo demaniale, ma libero da qualſivoglia decima o vigeſima, e da qualſivoglia altra preſtazion feudale, come ſeguita ad eſſere attualmente (1). In fatti mentre la terra delle Noci trovavaſi infeudata, e per titolo di dote paſſata alla famiglia Acquaviva, ſubitochè ſi uſciva dal recinto delle ſue mura ſi calpeſtava il territorio Motoleſe. Nella periferia però più vicina al paeſe avevano i Noceſi per gli biſogni della vita addetto queſto territorio alle piantagioni, ed alla ſemina occupando ciaſcun padre di famiglia quella porzione, che a ſuoi biſogni foſſe ſufficiente.

Sole-

(1) *Fol.* 310. & 311. *Proceſ. cit.*

Solevano intanto i Baroni di Motola dal dì 29. Settembre al dì 12. Dicembre di ogni anno fare una difesa in quel sito del territorio, che avesse prodotto ghiande, per cui dicevasi *Difesa del frutto pendente*. Affinchè non restasse disturbata la coltura, e la sussistenza de' cittadini delle Noci in que' terreni da essi occupati prossimi al paese, rimaneva escluso dalla difesa del *Frutto pendente* lo spazio di tre miglia distante dalle mura, ed intorno intorno la terra, sempre però nella sua natura demaniale, e promiscuo co' Motolesi. In modo che la circoscrizione delle tre miglia non impediva a' Nocesi di esercitár tutti i dritti civici nel resto del territorio di Mottola, e per contrario a' Motolesi nelle tre miglia. Questo territorio dunque i Nocesi non lo riconobbero in origine dal Regio Demanio, nè dal feudále de' Conti di Conversano, che non n'ebber mai di tal natura, ma dal dritto civico personale come Cittadini usciti di Mottola, ed abitanti, e coltivatori del territorio della medesima.

Non è punto della nostra immaginazione quelche testè abbiam detto, è il risultato de'documenti autentici da' tempi più rimoti fin a' più recenti. Serviamoci sulle prime delle proprie parole del Conte di Conversano dette in S. C. nella pre-

sen-

ſente cauſa. *Inſuper habetur ex revolutione cartarum, quod unum ſemper fuit TERRITORIUM PROPRIUM CIVIUM, non vero Univerſitatis terræ Nucum, a principio, in quo fuit erecta dicta terra IN VISCERIBUS PREDICTÆ CIVITATIS MOTULÆ* (1).

Egli il Conte dice averlo ricavato *ex revolutione cartarum*, ed è così. Sin dal 1516. i cittadini delle Noci, avendo fatto verificar l'antico poſſeſſo, in cui erano di goder dell'uſo civico indiſtintamente in tutto il territorio di Mottola, e di poſſeder quello delle tre miglia ſenza che vi poteſſero quei Baroni eſtender la diſeſa del *Frutto pendente*, ne furono aſſicurati con un reſcritto di Gio: Tommaſo Galateu allora Signor di Motola, il quale così ſi eſpreſſe: *Quod dicta Univerſitas, & homines terræ Nucum poſſint in dicto territorio civitatis Motulæ, & ejus diſtrictu cum eorum animalibus paſcere, adaquare, ligna incidere.... & omnia alia commoda, & utilitates percipere ad eorum libitum; & voluntatem.... & quando acciderit fieri defenſam in dicto territorio Motularum, dicta defenſa ſit remota, & diſtet a mœnibus dictæ terræ Nucum PER TRIA MILLIARIA, & plus undique circum circa.... PROUT ANTEA SEMPER SOLITUM, ET CONSUE-*

(1) *Fol.* 325. *proc. cur.*

SUETUM EXSTITIT, prout nos ex plurimorum fide dignorum teſtium teſtimonio fideliter, & veraciter plene percepimus (1).

Produſſero in S. C. nel 1532. Margarita Acquaviva Signora delle Noci, e l' Univerſità queſto reſcritto di Calateu nel giudizio allor acceſo contro la Città di Mottola, e la di lei utile poſſeditrice Maria Aldonſa Beltrano Conteſſa di Saponara in conferma dell' interdetto *retinendæ poſſeſſionis*, che nella ſupplica avevano in queſti ſenſi promoſſo: *Li dicti ſuplicanti tenendo, & poſſidendo multa jura per longiſſime, et antiquiſſime conſuetudini in lo territorio de la Cità de Motula, SOPRA LO QUALE E' FUNDATA LA TERRA DE LI NUCI; et avendo lo jus paſcendi, aquandi, ligna incidendi . . . . . fabricandi, et faciendi omnem comoditatem ad utilità loro, et loro volontà; e che l' utili Signori de la Cità de Motola non poczano fare deffeſa in tempo de li fructi pendenti IN DICTO TERRITORIO TRE MIGLIA CIRCUMCIRCA DISTANTI DA LI NUCI, infra li quali eſſa Signora, et ſuoi predeceſſuri hanno, recogliteno, & percepono lo jus platheatico, & ſtando li pridicti Signori, & eſſa Univerſità, et homi-*

(1) *Fol. 184. & ſeq. vol. 1. proc. inter D. Margarit. Acquaviva, & D. Aldonſam Beltrano.*

mini di li Nuci in poſſeſſione da tanto tempo, che non nce è memoria de homo in contrario con confirmatione, & privilegio de li Sereniſſimi RRi paſſati. Al preſente lo Capitanio, Sindico, e baglivi, et homini de la dicta cità de Motula perturbano, e moleſtano li dicti ſupplicanti, e non li laſſano godere pacifico dicto territorio ſecundo ſo in poſſeſſione; per queſto recorrono ad eſſa Ceſarea Maeſtà, e la ſupplicano, che li piaccia ordenare ad uno che meglio li pare, che voglia provvedere, che dicto Capitanio, Sindaco, baglivi, & homini di Motula habieno a deſiſtere da dicti perturbationi, e li laſſano uſare dicto paſcuo, herbagio, plateatico, et ragiune, conſuetudine antique ſenza moleſtia &c. (1).

Dalla Conteſſa di Saponara per contrario ſi ſoſteneva, che nel territorio delle tre miglia la Baroneſſa delle Noci, non aveva nè il dritto di piazza, nè alcuna giuriſdizione: che i Noceſi godendo il ſolo uſo civico non potevan fare ne' parchi nè chiuſure in alcun ſito del territorio di Mottola, o che foſſe dentro, o che foſſe fuori delle tre miglia; che dovevan anzi rilaſciar tutte le maſſerie coltivate che vi poſſedevano: e che i Baroni di Mot-

(1) *Fol. 1. cit. vol. 1. Inter D. Marg. Acquaviv. &c.*

Mottola erano in poſſeſſo di far la difeſa del *Frutto pendente* in qualunque ſito del territorio anche ſotto le mura delle Noci fin dove il territorio Motoleſe eſtendevaſi (1). Queſta conteſtazione fu deciſa dal S. C. a relazione del Conſiglier Marino Freccia, e per gli Noceſi ebbe peſſimo eſito. Fu ordinato: *Non licuiſſe, neq. licere Univerſitati, ac hominibus terræ Nucum conſtruere parcora, et condemnandos eſſe ad ea demolienda, & aperienda, ſalva deliberatione quoad relaxationem maſſariarum* (2).

In eſecuzione di queſta ſentenza fu ſpedito un Commiſſario, che aprì tutti i parchi indiſtintamente così fuori come dentro delle tre miglia (3). I Noceſi allora ridotti a mal partito, allegando quel dritto civico, ch'eſſi avevano egualmente che i Motoleſi su di tutto il vaſto territorio di Mottola iſtituirono un giudizio perchè, come eranſi aperti i loro parchi, così diſtrutte, ed aperte ſi foſſer le difeſe della Baroneſſa, e quelle dell' Univerſità, non che i parchi de' Motoleſi, onde ſi riduceſſe tutto il territorio di Mottola ad uſo comune, ed alla vera na-

(1) *Fol.* 239. 240. *ad* 242. *& ſeq. cit. vol.* 1.
(2) *Fol.* 568. *vol.* 2. *proceſſ. Illuſt. D. Mariæ Aldonſæ Baltrano cum Univ. & homin. terræ Nucum.*
(3) *Fol.* 650. 651. *&* 608. *vol.* 3. *Univ. Motul.*

essura di demanio universale promiscuo (1). D. Aldonza lodò in autore Gio: Antonio Calateu, da cui aveva comprato Mottola, e varie eccezioni oppose contro le Noci (2). Fu dato termine (3), e fu anche compilato da ambedue le parti (4). Ma finalmente diede fine a questo aspro litigio nel 1546. una convenzione, che ridotta in 23. articoli fu inserita, e ridotta a pubblico istromento approvato col Regio Assenso. D. Aldonza v' intervenne tanto in suo nome, quanto in nome dell' Università di Mottola, di cui fra quattro mesi promise la ratifica con legge, che se questa non succedesse sarebbe stato nullo il contratto. L' Università, ed i cittadini delle Noci pagaron ducati 3500. di lor proprio danaro, e si assicurarono il possesso del territorio delle tre miglia perpetuamente immune dalla difesa del *Frutto pendente*; e tutti quei parchi, masserie di semina, vigne, oliveti, che, fino a quell'ora considerati si eran come semplici miglioramenti nel demanio *universale* di Mottola, divennero una proprietà privata, ed assoluta de' possessori esente da qualsivoglia servitù, e di lor libera disposizione. Non è fuor di proposi-

to

(1) *Fol.* 1. *vol.* 1v. *Inter Univ. terre Nec. & D. Marger. &c.*
(2) *Fol.* 10. *cit vol. IV.*
(3) *Fol.* 103. *cit. vol. IV.*
(4) *Fol.* 106. *& seq. &* 104. *& seq. cit. vol. IV.*

to, a maggior chiarezza, traſcriver qui qualcheduno de' capitoli di quel concordato.

In primis l' Excellente Signora Conteſſa rinuncia, et cede alla ſententia facta in ſuo favore in la S. R. C. ſopra la demolizione de' parchi, et alla esecutione di eſſa facta, et ſe contenta ſe abbia per non data, e che l' Univerſità, ed homini de lo Noci poſſano detti parchi, e clauſure demoliti erigere, et conſtruere così come erano avanti la ſententia, et a la dicta Univerſità, et homini ſia lecito TENERLE, DI QUELLE FARE, DISPONERE, ET VENDERE, COME FANNO DE LE ROBE LORO PROPRIE.

Item detta Excellente Signora Conteſſa cede, et renunzia alla reſervatione facta per detto S. R. C. circa lo dechiarare de le maxerie de li huomini particolari de le Nuci, & ſi declara, che tutte le MAXARIE, *le quali ſe teneno per l' huomini Univerſità, Clero, et perſone eccleſiaſtiche nel territorio de la Città de Motula* ESSERNE PROPRII BURGENSATICI IN DOMINIO, ET PROPRIETA' DE LI HUOMINI, ET UNIVERSITA', ET CLERO, ET ECCLESIASTICHE PERSONE, ET DI QUELLE COME VERI PATRONI, E SIGNORI POTERNE DISPONERE AD LORO ARBITRIO, ET VOLONTA', ET

PER

PER TALI ESSERNE STATE TENUTE AB ANTIQUO (1).

Item l' Univerſità, & huomini de le Nuci cedono, et rinunciano alla lite, et cauſe mote contra detta excellente Signora Conteſſa, et alla città de Motula.

Item detta Excellente Sig. Conteſſa declara, come è ſtata ab antiquo l' Universitè, et huomini de le Nuci univerſalmente avere avuto, & al preſente avere, ed eſſere in poſſeſſione del paſcere con tutti i loro animali cujuſcumque generis *in tutto il territorio, boſco, & ſelve in detta città de Motula, pernoctare &c. . . . . SEMINARE LIBERAMENTE SENZA PAGAMENTO ALCUNO, eccetto che lo paſcere degli animali non s' intende intro le diſeſe, parchi, et clauſure, quali ſi tengono per la Excellente Signora predetta, & Univerſità, et huomini de la Città de Motula, quali ſono al preſente. Concedatur, & quod non poſſint ſeminare alias terras, niſi proprias eorum de terra Nucum.*

Item detta Excellente Signora Conteſſa declara a detta UNIVERSITÀ ab antiquo eſſere ſtato lecito EXIGERE LA PIACZA, ET PASSO di tutti quilli, che comprano, et vendono in

(1) *Fol. 711. vol. 3. Univerſ. Motula & fol. 7. Atti di capitolar.*

in ogni modo di qualſivoglia ſorte di mercanzie INTRO LO CIRCUITO DE LE TRE MIGLIA circum circa detta terra ; et fora lo circuito de le tre miglia li ballivi de Motula non poſſano exigere paſſi de li foraſtieri , che compranno da li huomini da li Nuci in lo territorio de la città di Motula . Concedatur prout in Capitulo , ita quod intelligatur , ut quoad animalia propria cum iunctura terræ Nucum ; quoad paſſus, & jus plateae ab hominibus , & quibuſcumque .

Item per cauſa de dicta tranſazione , declaratione remiſſione , et concordia , ULTRA QUELLO RIMETTE l' Univerſità , et huomini di detta terra , a detta Excellente Signora LI DONA DOCATI 3500. de carlini &c. (1).

Furon in altri Capitoli altre coſe meno intereſſanti convenute; ma è degno da notarſi , che la Conteſſa , per ſcanſar ogni equivoco in eſſi non trascurò la ſeguente clauſula : *Bene verum reſervata , & retenta jurisdictione civili , criminali , & mixta , & aliis praerogativis , & ſuperioritatibus ſpectantibus dictæ Dominæ Comitiſſæ utili Dominæ dictæ Civitatis Motularum in omnibus prædictis*

(1) *Cit. fol. 711. & ſeq. vol. 3. & fol. 7. Atti di capitolaz.*

eis conceſſionibus (1). E l'Univerſità, e gli Uomini delle Noci ebbero la cura di farſi cedere le ragioni contro il Clero, Chierici, e perſone Eccleſiaſtiche, che non intervennero nell' iſtromento, per ripetere la rata de' duc. 3500. a cui ſi obbligaron verſo la Conteſſa (2).

Or i Noceſi, che a queſto modo vennero a comprarſi a danaro contante quel territorio delle tre miglia, che già da tempo antichiſſimo occupato avevano, ſecondochè crebbero nella popolazione, crebbero anche nel biſogno di occuparne una maggiore eſtenſione al di là delle tre miglia, facendovi nuovi parchi, e nuove chiuſure. Ecco perciò nel 1594. acceſo un nuovo giudizio con Marcantonio Seripando utile poſſeſſore di Mottola. Si lagnò nel S. C. costui delle nuove occupazioni, ne chieſe la reintegra, e domandò che anche gli antichi parchi, e chiuſure ſi foſſero aperte. I Noceſi crederon buon per eſsi di concordarſi col pagamento di altri ducati 1000., che ſerono a costui. Ne fu ſtipulato l' iſtromento a' 13. Aprile del 1595. per Notar Amodeo di Napoli, e fu roborato di Regio Aſſenſo. Le capitolazioni antiche vi furon inſerite, e confermate; e le nuove occupa-

(1) *Fol.* 714. *cit. vol.* 3.
(2) *Fol.* 715. *loc. cit.*

cupazioni rimasero a favor de' Noceſi, a' quali Scripando accordò anche altri dritti nel territorio di Motola (1).

Queſte convenzioni per qualche tempo, ſe totalmente non eſtinſero, almen reſero meno accanite le controverſie. Ma più aſpramente ſi riacceſero nel 1701. . I Noceſi dicevan di contenerſi nella oſſervanza delle Capitolazioni, e di eſſer ciò non oſtante inquietati da' Mottoleſi, e dal Duca di Martina, che di Motola era divenuto poſſeſſore. Coſtoro ſi dolevan delle nuove uſurpazioni. Il S. C. a' 21. Maggio del 1701. ſpedì in acceſſo il Conſiglier Pilacane col Tavolario Gallarano, acciocchè aveſſe preſo informazione di tutte le controvenzioni commeſſe, ed aveſſe fatto confinare, ed apporre i termini al territorio delle tre miglia delle Noci ſecondo le Capitolazioni ultime con Scripando del 1595., ed a due difeſe enunciate nelle Capitolazioni ſteſſe (2).

Seguì l'acceſſo. Fu circoſcritta la confinazione ordinata (3): furono eſaminati varj teſtimoni, ma ad eccezion di talune interine provvidenze, niuna deciſione ſopravvenne, che aveſſe eſtinta la lite.

(1) *Fol. 1. & ſeq. Atti delle capitolazioni.*
(2) *Fol. 17. Proceſſ. Ducis Martin.*
(3) *Fol. 187. eiſ proceſſ.*

lite. In fatti in S.C. il Duca di Martina deduſſe nel 1705. *quod cum intra fines territorii Civitatis Motularum reperiatur edificata terra Nucum, & hujus nonnulli cives paſſim emiſſent nonnulla petia territoriorum* DE DEMANIO UNIVERSITATIS ... *turbando utilem Dominum non ſolum in pacifica poſſeſſione defenſæ feudalis, ſed etiam in* EXERCITIO JURISDICTIONIS INFRA TRIA MILLIARIA CIRCUM CIRCA DICTÆ TERRÆ NUCUM. Quindi conchiuſe chiedendo la demolizione de'nuovi parchi fatti da' Noceſi *contra Capitulationes anni* 1595., *nec non eſſe manutenendum in poſſeſſione, ſeu quaſi exercendi omnes actus, & prærogativas ſuæ juriſdictionis in toto territorio* USQUE AD MŒNIA DICTÆ TERRÆ NUCUM, *exceptis tantum illis duobus* IURIBUS PLATEATICI, ET SCANDAGII CONCESSI IN BENEFICIUM DICTÆ TERRÆ *vigore dictarum capitulationum pro diſtantia tantum trium milliarium per menſuram circularem, non vero per diametrum* (1).

In queſta epoca ſteſſa ſi ſvegliò l' Univerſità di Mottola direttamente contro del Duca di Martina ſuo Barone, ed indirettamente contro delle Noci. A 26. di Giugno dunque del 1705. impu-

(1) *Fol.* 217. *proc. Duc. Martin.*

impugnando le Convenzioni del 1546. e 1595. fatte da D. Aldonſa Beltrano, e da Seripando chieſe formalmente, che tutto il ſuo *demanio*, anche quello poſſeduto da' Noceſi nelle tre miglia, eſſendo *allodiale*, *ſive burgenſaticum proprium dictæ Civitatis, & hominum, Motularum*, niuna ragione aver ſi doveſſe *de nova conceſſione facta in beneficium dictæ Univerſitatis, & hominum terræ Nucum; & ſibi deberi omnes quantitates ſolutas, & ſolvendas a dictæ Univerſitate terræ Nucum vigore dictarum Capitulationum* (1). E non contenta di aver chiamato in giudizio il Duca, ſi rivolſe nel 1711. a dirittura contro la Univerſità delle Noci cercando, a tenor della ſentenza del S.C. profferita a relazione di Marino Freccia, l'apertura de' parchi anche fralle tre miglia, e pretendendo di accataſtare nel ſuo cataſto, le maſſerie de' Noceſi poſte nello ſteſſo diſtretto (2). Intende ognuno qual diſturbo fralle due popolazioni, e fra' poſſeſſori de' due feudi aveſſero ſuſcitato queſti nuovi giudiej. Si contraſtò per parecchi anni. Finalmente il S. C. non potendo più ſoffrire la moltiplicità, e la pertinacia di tante controverſie, ordinò con decreto

C

(1) *Fol.* 220. *ad* 221. *cit. proc.*
(2) *Fol.* 241. *ad* 249. *cit. proc.*

to de' 20. Dicembre del 1725. che ſi portaſſe ſul luogo il Conſiglier Ferrante col Tavolario Gallerano con ſpeciale incarico di riferire *expedientia tam a partibus proponenda, quam alia quæ cogitari poterunt pro litibus extinguendis* (1). Ebbe luogo queſto acceſſo nella primavera del 1726., e riuſcì veramente efficace. Dopo varie deliberazioni preſe, eſſendoſi da parte dell' Univerſità di Mottola, e del Duca di Martina, non men che dalle Noci, e dal Conte di Converſano con loro iſtanze propoſti i progetti da terminar, ed eſtinguere le liti (2), queſti progetti trovati plauſibili dal Conſigliere Ferrante produſſero a 4. Giugno del 1726. un decreto dettato nel Boſco di Mottola, con cui ſi diede la pace alle due Univerſità, ed a' poſſeſſori de' feudi. Fu in eſſo dichiarata primieramente ſciolta la comunione, che avevan le Noci, Caſtellana, e Converſano feudi del Conte di Converſano con Mottola feudo del Duca di Martina. Ad ottener l' intento fu preſcritto dividerſi il territorio di Mottola aſſegnandoſene una porzione alla terra delle Noci, e rimanendo l' altra a Mottola, diſtinguendo anche

(1) *Fol.* 436. *cit. vol.*
(2) *Fol.* 178. *&* 181 *ad* 183. *Acta acceſſ. facti in nomine Univerſit. Motular.*

che i termini delle giurisdizioni de'due Baroni. Dal territorio di Mottola furono a tale effetto staccate varie contrade, e furono assegnate all' Università, e a' Cittadini delle Noci in proprietà assoluta, ed aggregate al territorio delle tre miglia di lor antico acquisto. Fralle Università stesse, ed il Duca di Martina fu calcolata la rata del *Frutto pendente*, che in queste contrade veniva il Duca a perdere, e fu compensata. Al Conte di Conversano, a cui il Duca di Martina contrastava la giurisdizione nel distretto delle tre miglia, e fin sotto le mura delle Noci, ed a cui non competeva certamente giurisdizione alcuna sulle nuove contrade di Mottola, che in proprietà si cedevano alle Noci, fu assegnata su di esse la sola giurisdizione, coll' obbligo di pagarne il prezzo al Duca di Martina. *Provisum, & decretum etiam fuit*, son parole del decreto, *quod Illustris Comes Cupersani teneatur solvere in beneficium Ill. Ducis Martinæ pretium jurisdictionis supradictarum portionum territorii civitatis Motulorum, quæ vigore præsentis decreti suæ jurisdictioni adgregantur* (1). Questo decreto fu accettato solennemente dalle parti, con un pubblico istromento nel dì 30. Dicembre del

(1) *Fol. . . . proc. cur.*

1739. ratificato nel 1740. ed in esso intervennero il Duca di Martina, il Conte di Conversano, le Università di Mottola, e delle Noci, e tutte le altre Università del contado, che vi avevano interesse.

Dopo la serie di questi fatti innegabili, e permanenti può dubitarsi della ingiustizia della vigesima nel distretto delle tre miglia, ove un palmo sol di terreno non può dirsi appartenente al Feudo? Tutto questo spazio delle tre miglia, come si è veduto nel *Rescritto*, che procuroffi l' Universitá delle Noci da Gio: Tommaso Calateu nel 1516. era del demanio di Mottola. Questa verità dopo pochi anni fu solennemente conosciuta, e decisa con decreto del S. C. del 1543. nel giudizio, che l' Universitá, i cittadini, e 'l Barone delle Noci sostennero contro il Barone, e l' Universitá di Mottola. Il S.C. in quel tempo, a relazione di Marino Freccia, riputò le occupazioni nel territorio delle tre miglia come una illegitima usurpazione del demanio di Mottola, e le masserie, e parchi ivi eretti come un semplice esercizio *colonico*. In modocchè, oltre all' essersi fatti devastare i parchi, e chiusure, onde quei territorj fossero aperti a' Mottoleti, erasi sul punto di far distruggere anche le lor *masserie*. E pur contro di questo giudicato il

Ba-

Baron delle Noci non potè allegare , che quel territorio foſſe del ſuo feudo ; anzi neppur potè farne ſol per poco dubitare allegando , che vi eſigeſſe la vigeſima . Queſta gravezza impoſta ſulle perſone de' Noceſi non eraſi ancor introdotta in quei tempi , e parlar non ſe ne poteva .

Nè diſdicendo a quanto nel corſo dippiù ſecoli ſi è detto , venga ora il Conte di Converſano a ſoſtenere , che al ſuo Feudo delle Noci ſi appartenеſſero tutti quei territorj, ch'eran de' ſuoi Noceſi nella ipoteſi , che foſſero ſtati compreſi nella conceſsion feudale . Abbiam già poco innanzi eſaminati i ſuoi titoli ; ed oltre alla mancanza dell' inveſtitura primordiale abbiam veduto , che il titolo proſſimo al ſuo poſſeſſo non è che la dotazione di Caterina del Balzo del 1456., nella quale riſtrettiſſimamente altro non vi ſi legge ſpecificato , che *Terra Nucum cum turri* . Nè altro comprender vi ſi poteva per quanto foſſero ſtate generali l' eſpreſſioni uſate , mentre in quell' epoca il territorio delle tre miglia , come coſta per le coſe già dette , era indubitatamente demanio di Mottola , ove i Noceſi, o non vi avevan fiſſata ancora proprietà alcuna , o quella , che vi avevano era un dritto inerente alle lor perſone originarie di Mot-

tola , e per le colture fattevi come abitatori di quel ſito.

La infeudazione non abbraccia mai i dritti de' particolari , e moltomeno quei che per fatto proprio abbianſi procacciati. Le ſteſſe induſtrie ne' territorj feudali ſon dal dritto riputate burgenſatiche (1) . Quindi ſe il Baron delle Noci aveſſe in quell'epoca proteſa la vigeſima su' territorj delle tre miglia , l' avrebbe mai ſempre proteſa ſopra le migliorie , e le induſtrie , che i Nocesi avevan fatte fuor del feudo ſul demanio alieno. In qualſivoglia ipoteſi dunque reſta ſempre dimoſtrato, che la vigeſima , lungi da poter eſſer territoriale nelle tre miglia fu ſempre quel vettigale , che ingiurioſamente dopo la metà del decimoſeſto ſecolo impoſe il Conte di Converſano ſull' induſtria de' Cittadini delle Noci. E comechè egli in un ſuo ricorſo al Re crede non eſſer *paradoſſe* nella giuriſprudenza feudale l' eſazion di una *vigeſima* ſulle induſtrie ne' poderi di aſſoluta proprietà degli uomini delle Noci , e con fronte ſerena confeſſa , che abbia eſatta , *ed eſiga la vigeſima da' TERRITORJ PADRONALI , cioè da' prodotti di quei territorj ſeminatoriali , che POSSEGGONO i cittadini Noceſi in tutto il territorio delle Noci* (2) , par

que-

(1) *Feud. Lib.* II. *tit.* 28. *Roth. pandect. feudal. cap.* XIV. *q.* II.
(2) *Fol.* 354. *a t. proc. cur.*

queſto ſuo aſſunto è ſommamente ſtrano. Giacchè ripugna al dritto, ed al giudicato coſtante de' noſtri Tribunali anche de' tempi, quando la libertà civile, e la proprietà de' cittadini era oppreſſa dalla potenza baronale, e ſerve per dimoſtrar che, anche a ſentimento del Conte, la vigeſima non fu mai prediale, non mai nacque da dominio di territorio feudale; ma che fu ſempre un tributo ſull' induſtria della ſemina ne' territorj di privata proprietà de' Noceſi.

Molto meno giova al Conte quel che nel citato memoriale va dicendo, *che 'l feudo delle Noci tiene UN SOL TERRITORIO TUTTO PADRONALE, nè ci è la voluta diſtinzione del intus, ed extra delle tre miglia; nè l' Univerſità poſſiede un palmo di terreno proprio IN DEMANIO, sì perchè non mai è ſtato conceto da' Monarchi di queſti Regni, nè mai ne ha comprato* (1). Queſto aſſunto forma un argomento il più invincibile contro la preteſa vigeſima territoriale. In fatti, eſcluſo per confeſſion del Conte ogni *demanio* dell' Univerſità, in cui avrebbe egli il ſolo uſo civico, e fiſſato di eſſer tutto *padronale*, e de' privati il territorio delle Noci, tanto non è un *paradoſſo* che

(1) *Fol.* 352. *proc. cur.*

non poſſa egli eſiger vigeſima su di eſſo, quanto non ha dritto neppur di entrarvi a paſſeggiare. *Secunda ſpecies principalis bonorum*, ſcrive il Capobianco, *sunt & illa privatorum, & ſingulorum civium Univerſitatis, quæ burgenſatica nominantur . . . In his nec Barones aliam jus habent niſi juriſdictionis, & protectionis, & ipſa territoria, & bona nullam de jure debent ſervitutem, vel onus Baronibus, ita ut ſine viſſlorum voluntate ingredi non poſſunt, nec debent; etiam ſi nullum damnum dederint* (1).

Da qual fonte dunque il Conte vuol far ſorgere queſta ſua vigeſima nelle Noci, e ſoprattutto nel territorio delle tre miglia? Se a lui il domandiamo, egli non ſapendo indicarlo, ci riſponde nello ſteſſo ricorſo, che *ha eſatta la vigeſima di' ſoli territorj ſeminatoriali de' cittadini delle Noci SOTTOPOSTI ALLA SUA GIURISDIZIONE* (2). Dunque, pediſſequa alla qualità di cittadino delle Noci è queſta vigeſima, per confeſſion del Conte, un parto moſtruoſo della giuridizion feudale.

E dov' è primieramente che prima del 1726. il Conte di Converſano abbia avuta la giuriſdizione

(1) *Capiblanc. ad Pragm.* 21. *de Baron. num.* 19. *Frec. de ſubfeud. auct.* 46.

(2) *Fol. cit. proc. cur.*

zione ſul diſtretto delle tre miglia ? Queſto territorio eſſendo in origine territorio di Mottola la giuriſdizione appartenevaſi a' Baroni di Mottola. E quindi non mai D. Aldonza Beltrano ne' tempi più remoti, nè il Duca di Martina fino al 1726. ceſſaron di pretendere la manutenzione della lor giuriſdizione ſin ſotto le mura delle Noci contro gli attentati de poſſeſſori di quel paeſe (1). Il Conte di Converſano fu obbligato per effetto del decreto del Conſigliere Ferrante del

(1) Si ſenta uno degli articoli della Barone ſſa di Mottola nella cauſa del 1532. che riſguarda queſto oggetto. *In quanto ſe dice, che li Signori de li Nuci ſono ſtati in poſſeſſo di exigere la Baliva da tutti, et qualſivogliano contrahenti, che contrahono intro lo territorio di Motula circumcirca tre miglia, excipiendo ponitur, che li homini di li Nuci non exigono Balia, et altri pagamenti da li homini de la Città de Motula, nè da altri de lo convicino*, NE' INTRO, NE' EXTRA LE TRE' MIGLIA, *cum ſit che tutto lo ſupradicto territorio è de la Città de Motula, per il che* li homini, et Balii de dicta Città di Motula exigono la fida, paſſu, diſfida, mezzo piſu, et Baliva, COGNIZIONE DE CAUSE CIVILI, ET CRIMINALI IN TUTTO LO DICTU TERRITORIO TANTO INTRO, QUANTO EXTRA LA META DE DICTE TRE MIGLIA, *ex cauſa che dicto territorio è de la Città de Motula, et per tal cauſa ad loro competono tutte le ſopradicte ragiuni, et non ad quilli de la terra de li Nuci, quale è fundata ſopra lo dicto territorio de Motula.* Fol. 244. vol. 1. *Proceſ. inter D. Margarit. Acquaviv.*. Furono eſaminati 35. teſtimoni, e tutti uniformemente depoſero ſecondochè eraſi articolato. *Fol.* 251. *ad* 333. *cit. vol.* 1.

1726. di comprarſi la giuriſdizione di tutte quelle contrade, che i Cittadini Noceſi avevano occupato ſul demanio di Mottola; ed in queſta compra venne a comprenderſi quella delle tre miglia fino a quel punto contraddetta al Conte. Nettamente ciò rilevaſi da una iſtanza del Duca di Martina preſentata innanzi al Conſiglier Ferrante nel 1725. nell' atto dell' acceſſo, e che ſervì di norma alla compra della giuriſdizione. *Che debba ſaddisfarſi, e pagarſi* (ſono parole della iſtanza) *dal detto Sig. Conte al detto Illuſtre Duca l' importo del valare della giuriſdiziane ſudetta: Nella ſtima, e valutaziane di qual giuriſdizione debba averſi riflesſo, che ſia ragguardevoliſſima, perchè ſi eſercita con quaſi tutti li vaſſalli del detta Signor Conte, e quaſi con tutti li Putignaneſi; e davrà averſi riguardo ancora, che 'l detto Signor Duca* RILASCIA PARIMENTI LA GIURISDIZIONE NELLE TRE MIGLIA, LA QUALE A LUI SPETTAREBBE (1).

Ma foſſe ſtata pur antichiſſima la giuriſdizione del Conte nel territorio delle tre miglia, nè la giuriſdizione gli aveva potuto dar dritto d' imporre, e di eſiger vigeſime, nè quello era divenuto feudale, perchè ſoggetto alla giu-

riſdi-

1) *Fol.* 183. *Acta acceſſ. in Nemor. Univer. Motular.*

risdizion feudale . I *Feudisti* , ed i *Pubblicisti* concordemente insegnano , che la giurisdizion feudale non solo non altera la natura del territorio, su di cui si esercita, ma che può star benissimo senza contraddizione , che la giurisdizione appartenga ad uno , ed il territorio in proprietà sia di altrui . *Nihil impedit* (così il *Rosentalio* , lo *Schradero* , lo *Struvio* , e cento altri scrittori) , *quod iurisdictio possit esse unius, & castrum alterius . . . . & Regalia alicuius Baroniæ sint uni infeudata , cum territorium , & reliqua ad alium JURE PROPRIETATIS pertineant* (1).

In sostanza il territorio delle tre miglia essendo tutto *padronale* , tutto di proprietà de' cittadini delle Noci , non avendo alcuna miscela di feudalità , ci dica il Conte come la vigesima ch' egli vi vuol esigere non sia una manifesta ingiustizia ? E come può negarsi , che non sia un tributo , una estorsione , un' angaria senza verun titolo imposta alle persone per ragion delle loro industrie , la quale , proscritta sempre dalle antica legislazion del Regno , è affatto distrutta dalla legge , che ha aboliti i feu-

(1) *Rosenthal. de feud. lib. v. cap. iv. num. 5. e 6. Struv. de directo domin. in alien. terr. §. 5. Schradr. de Feud. lib. ii. par. ix. sect. ii. num. 12. Gribner. de dom. directo in ter. alien. §. 2. Grot. de I. B. & P. ii. cap. §. 1. 3.*

di ? Senza dunque trattenerci più a lungo a parlar di queſta gravezza ne' territorii dentro delle tre miglia paſſiamo ad eſaminarla fuor di queſto ſpazio, ove la troverem tanto più chiaramente ingiuſta, quanto ch' è di più freſca introduzione.

CAP. III.

Ingiuſtizia dell' eſazion della vigeſima ne' territorj fuor delle tre miglia.

Il carattere d' ingiuſtizia più chiaro, che il Conte di Converſano dà alla vigeſima da lui preteſa nella terra delle Noci è appunto il ſoſtenerla, anche contro il giudicato del S. C. del 1798. fuor delle tre miglia. Abbiam fin da principio eſpoſto, che 'l Conſiglier D. Gio: Ferraro, colle vecchie idee della Coſtituzione *Quadragenalem* credè nel 1751. di cognizione ordinaria l' abolizione della vigeſima dentro le tre miglia, perchè non di freſchiſſima data, riſerbò alla provvidenza del S. C. il decider eſecutivamente ſull' abolizion di quella fuor delle tre miglia, perch'era nata dopo del 1726. Il S. C. ſtimò nel 1789. anche per queſta vigeſima dare al Conte un termine, perchè aveſſe provato

vato con qual operazione magica dal 1726. al 1751. eransi potute cambiar in vigesmali le contrade descritte, ed acquisiate come libere da' Nocesi in quel tempo. Credè però una soverchieria il dasciarne nel corso del termine la percezione in man del Conte, e ne ordinò l'esazione per mezzo di una persona terza, ed il deposito presso gli atti. Ma a nuove istanze dell'Università, più minutamente esaminata la controversia, avendo il S. C. stesso veduto chiaro, che era impossibile l'avvenimento di essersi trasformati in feudali que' territorj, che tali non eran pochi anni innanzi; e ch'era perciò la vigesima fuor delle tre miglia un vero tributo, di cui il Conte non aveva avuto, nè aver poteva un titolo nè espresso, nè presunto, l'abolì esecutivamente. Di sopra trascritto abbiam il decreto de'28. Settembre 1798., in cui all'abolizione dovè per ogni principio di giustizia aggiungersi la restituzion dell'indebito esatto, che con soverchia indulgenza fu circoscritto dall'epoca del 1751. quando non già cominciò la mala fede di questa oppressiva esazione, ma quando fu dedotta, e contestata in giudizio.

Abbiam già innanzi indicato, ed è qui uopo il ripeterlo, che a questa abolizione esecutiva tanto acquietossi il Conte, che eseguilla spon-

taneamente. Anzi volle dopo ſette anni trarne profitto col domandare, che, poichè eraſi abolita la ſola vigesima fuor delle tre miglia non gli s' impediſſe da' Noceſi uſar di quella eſazione nell' ambito delle tre miglia. Il procuratore dell'Univerſità conſentì, e così il Conte ottenne gli ordini, e ſe ne valſe (1). Non ſi crede-

(1) Non è inopportuno ſentir le precise parole dell' iſtanza, e del conſenſo *Nel S.R.C. comparisce il procuratore dell' Illustre Casa di Conversano, e dice come possiede detta Ill. Casa un feudo denominato le Noci nella provincia di Bari, in di cui ha il dritto della vigesima per tutte quelle derrate, che nascono fra il territorio delle tre miglia; GIACCHÈ AVEVA ANCHE QUELLA DA FUORI LE TRE MIGLIA, MA CON DECRETO DI ESSO S. R. C. FU UN TAL DRITTO ABOLITO, abbenchè non fosse stato un tal decreto notificato. Ora è venuto in testa di alcuni cittadini Noceſi D' IMPEDIRE ALLA CASA DI CONVERSANO DETTA ESAZIONE FRA LE TRE MIGLIA; e perchè un tal dritto alla stessa appartiene, non essendogli mai contrastato, e trovandosi anche nel continuo possesso; ricorre perciò il Comparente in esso S. C., e fa istanza ordinarsi, che l' Illustre Casa di Conversano sia MANTENUTA NEL POSSESSO DI ESIGERE LA VIGESIMA SOPRA LI TERRITORJ SITI FRA LE TRE MIGLIA.* Così dice &c.

Doctor Tropeani procurator Universitatis terræ Nucum, citra præjudicium omnium jurium dictæ suæ principali competentium, & donec aliter fuerit per S.C. ordinatum, non impedit pro nunc servari solitum pro exactione vigesimarum intra districtum dicti territorii trium milliarium: pro illis vero extra districtum dicti territorii trium milliarium emptis propria pecunia dictæ Univer-

derebbe, ſe il fatto permanente non ce ne aſſicuraſſe, che dopo tutto ciò, con un di quei maneggi non rari nel noſtro foro, ma non perciò men criminoſi, ſi ſon fatte trovar cucite negli atti, con idea di attaccar il giudicato già eſeguito, le nullità, ed una ſupplica di reſtituzione *in integrum*, della data del 1806, che non potevanſi ricevere, nè ora dovrebbero diſcuterſi.

Del reſto qual pro al Conte di Converſano, che ſi rieſamini il giudicato del 1798.? Vuol egli ſentir di nuovo dalla bocca del Magiſtrato, che l'eſazion della vigeſima fuor delle tre miglia è la più eſorbitante, e manifeſta angaria, ch' egli abbia tentato uſare contro i Cittadini delle Noci? Pria di ſentirlo dalla Suprema Commiſſione lo ſenta dal decreto del Conſiglier Ferrante, che al territorio delle tre miglia aggregò in beneficio della Univerſità, e de' cittadini delle Noci parte dal territorio di Mottola in *demanio juxta ſui naturam*, trasferendo

verſitatis, ut ex actis, inſtat exequi decretum S. R. C. diei 28. Septembris elapſi anni 1798. pro abolitione illarum, & pro reſtitutione indebiti exacti pro dictis vigeſimis, in omnibus ſervata forma enunciati decreti: Et ſic & non aliter &c. Lo Scrivano fè la fede in piè del conſenſo di non eſſervi altri intereſſati, ed a' 17. Settembre di quell' anno 1805. furono ad iſtanza del Conte ſpediti gli ordini corriſpondenti *Fol. 424. proc. cur.*

rendo al Conte su di essa la nuda, e sola giurisdizione. Lo senta dalle sue convenzioni giurate nell' istromento del 1739., di cui se non ne ha pronto un esemplare glie ne somministreremo una copia data alle stampe prima del giudicato del 1798. con giudiziosissime note di rispettabile Autore.

Che se neppur questa pena il Conte voglia darsi, noi gli trascriveremo quì qualche tratto di quel decreto, e di quell' istromento. *Quod communitas aquandi*, ecco come si spiegò Ferrante nel 1726. *prout ex antiquis capitulationibus, quam hactenus ad invicem habuit Universitas Motularum cum Universitate Nucum . . . . . pro eo quod attinet ad dictas Universitates dissolvatur, & penitus dismittatur. Verum territorium ipsius civitatis Motularum . . . . . dividatur inter ipsam, & Universitatem Nucum . . . ejusque utilem Dominum . . . . Regio vulgo appellata* li Poltri . . . *ex parte Occidentis TRIUM MILLIARIUM TERRÆ NUCUM . . . . remaneat PROUT EST sub jurisdictione, & utili dominio illustris Ducis Martinae . . . cetera vero restans portio cum lacu denominato de* Traversa *sit quod AD JURISDICTIONEM Illustris Comitis Cupersani, & QUOD AD DEMANIUM, JUXTA SUI NATURAM, UNIVERSITATIS, ET CIVIUM TERRÆ NUCUM*. Queste

stesse

Queſte eſpreſſioni ſi adoprano nel decreto ove le altre contrade *Murgia*, *Pentima*, *e Barſento* ſi aggregano alle Noci *quod ad demanium*, ed al Conte di Converſano *quod ad jurisdictionem*. E, quaſi che queſte eſpreſſioni replicate ſingolarmente per ogni contrada non baſtaſſero, ſeguita il decreto in queſti ſenſi comprendendo in generale tutti i nuovi territorj aggregati alle Noci: *Similiter proviſum & decretum fuit, quod in iis portionibus territorii Civitatis Motularum, quæ ut ſupra* REMANENT *ſub juriſdictione, & utili dominio Illuſtris Ducis Martinæ nullum jus, nullamque actionem communionis, aut facultatem exercere umquam poſſint Illuſtris Comes Cuperſani, & cives Univerſitatis Nucum . . . . . ſicut e contra illuſtris Dux Martinæ, & cives terrarum ejus utili dominio ſubjectarum nullam actionem communionis, aut aliud quodcumque jus exercere poſſint in territoriis, quæ* QUOD AD JURISDICTIONEM AB ILLUSTRI COMITE CUPERSANI, ET QUO AD DEMANIUM JUXTA SUI NATURAM AB UNIVERSITATE, ET CIVIBUS TERRÆ NUCUM, VIGORE PRÆSENTIS DECRETI ADQUIRUNTUR. *Et proinde liceat dictis civibus terræ Nucum in ipſis arboreis incidere, etiam fructiferas, pro quocumque uſu, & ſignanter pro illo ſeminis.*

Final-

Finalmente, perchè nulla mancaſſe ad aſſicurare, e diſtinguere i ſeparati acquiſti del Conte, e de'cittadini, si parlò nel decreto de' riſpettivi pagamenti ..... *PROVISUM, ET DECRETUM ETIAM quod illuſtris Comes Cuperſani tenetur ſolvere in beneficium illuſtris Ducis Martinæ PRETIUM JURISDICTIONIS SUPRADICTARUM PORTIONUM territorii civitatis Motularum, quæ vigore præſentis decreti SUÆ JURISDICTIONI ADGREGANTUR..... Et pariter quod UNIVERSITAS TERRÆ NUCUM TENEATUR SOLVERE ILLUSTRI DUCI MARTINÆ pro portionibus territorii Civitatis Motularum, quæ ab IPSA IN DEMANIUM JUXTA SUI NATURAM AD PRESENS ADQUIRUNTUR RATAM PRETII JURIS, quod ei competebat, faciendi quolibet anno paratam, seu defenſam vulgo dictam* del Frutto pendente (1).

Queſto ſteſſo fu ripetuto in tutto l' iſtromento, e nel Regio aſſenſo. Anzi nel liquidarſi il prezzo, che doveva l' Univerſità delle Noci pagare al Duca di Martina per lo jus della Diſeſa ſulle regioni aggregatele in demanio ſi ſpiegò: *che li ſuddetti juſſi col diſcioglimento fattoſi di detta comunità per virtù di*

(1) *Fol. . . . . cit. proc. cur.*

tà di detto decreto , ad assenso SONO VENUTI A CESSARE IN UTILITÀ DE' NOCESI . *Ed all' incontro , dovendo detto Signor Duca bonificare alla detta Università delle Noci la rata del prezzo dell' uso della ghianda , che tanto nelle suddette contrade . . . . . quanto in tutto il restante del territorio di Mottola le competeva ; quali sudetti rispettivi jussi , e facoltà sono rimasti proibiti a' Nocesi in utilità del detto Signor Duca di Martina . . . . ed essendosi detti jus , e facoltà respettivamente* CALCOLATI , E RATIZZATI , *anchè col parere de comuni esperti , è rimasto di accordo , che , oltre la* SUDDETTA RATA DI DEMANIO , CHE RESTA , E VA CEDUTA ALL' UNIVERSITÀ DELLE NOCI , *e bonificati ancora al detto Signor Duca i sudditti enunciati suoi jussi , debba pagare dippiù il detto Signor Duca alla detta Università delle Noci ducati* 1200. (1)

In latino , in volgare , in cento luoghi del decreto , in cento altri di un solenne istromento ha inteso il Conte , che le contrade fuor delle tre miglia furono acquistate in *demanio iuxta fui naturam* dalle Noci , che ne pagò il prezzo valutato , e calcolato di consenso , e ch' egli il Conte su di quelle acquistò ,

anche

(1) *Val. . . . . cit. proc.*

anche a titolo di compra , la nuda , e ſola giuriſdizione. Ha inteſo, che 'l Duca di Martina , ſenza dubbio per abuſo , eſercitando su di queſte contrade demaniali di Mottola il ſolo dritto della diſeſa del *Frutto pendente* , coll' intervento, e conſenſo dell' Univerſità di Mottola ſteſſa , avendone eſatto dalle Noci il prezzo , venne a favor della medeſima a cederlo, e trasferirlo , e quindi eſpreſſamente ſi dichiarò nel decreto , e nell' iſtromento , che quelle regioni paſſavano a' cittadini delle Noci libere da ogni peſo, ed in *demanio*.

Dopo tutto ciò, che ardire è mai quello del Conte di pretender la vigeſima su di queſti terreni? Prima del decreto del 1726. e dell' iſtromento del 1739. non vi poſſedeva nulla, *& nihili nulla ſunt proprietates* , direbbeſi nelle ſcuole . Dopo egli non vi ebbe che la giurisdizione ; queſta ſola pagò ; e queſta non produce vigeſime: e quando aſſiſtita dalla forza le introduca ſon tributi , ſono eſtorſioni, ſon le vere angarie eſpreſſamente abolite dalla legge del 2. Agoſto 1806. anche quando ſe ne abbia un eſpreſſo titolo.

Che ſe perſiſta a dire il Conte, ch' egli , anche prima di quel decreto, e di quella convenzione, ſu' prodotti raccolti nelle maſſerie de' Noceſi fuor delle tre miglia , ed in ſiti ove non ſi

ellen-

eſtendeva la ſua giuriſdizione abbia efatta la vigeſima, come lo fe teſtificare a taluni ſuoi dipendenti (1), noi torneremo a riſpondergli, dando per vera queſta chimerica ipoteſi, ch'eſſendo ſempre il *Decimario* della Univerſità poſto alla porta del paeſe quegli, ch'eſigeva la ſua vigeſima, ha potuto accadere, che coſtui, obbligando quei cittadini a pagar la gabella dalla decima all' Univerſità, gli aſtringeſſe contemporaneamente alla vigeſima a pro del Conte, baſtacchè i prodotti entraſſero nelle mura delle Noci ſenza andar diſtinguendo in quali fiti foſſero nati.

Ma da queſta eſazione fatta a queſto modo ſu' prodotti nati in territorio indubitatamente eſtraneo dalle Noci, che ne ricaverebbe mai di buono a favor ſuo il Conte anche ſe foſſe vera? Reſta sempre più confermato di eſſer la preteſa vigeſima un tributo impoſto con offeſa de' dritti della sovranità ſull' induſtria, e ſulle perſone de' cittadini.

Che ſe voleſſe trarne la ſpiritoſa conſeguenza, che quel territorio col cennato decreto del 1726. eſſendoſi all' Univerſità delle Noci atribuito *in demanium juxta ſui naturam* le paſsò di natura vigeſimale, come era innanzi, i Noceſi gli diranno, che ragiona ſofiſticando.

Con-

(1) *Fol. 100. proc. curr.*

Concioſiachè, se il territorio fuor delle tre miglia era di Mottola, se non era vigesimale nè a favor di questa Università, nè a prò del Duca di Martina, come la clausola *juxta sui naturam* poteva importar una qualità, che non aveva? Quando egli il Conte voglia ragionar conseguentemente comprende meglio di ogni altro il senso della espressione, *juxta sui naturam*. Nelle circostanze, che separavasi un territorio da un paese, e si addiceva ad un altro, doveva primieramente dinotarsi, che la cessione facevasi *juxta sui naturam*, cioè senza cambiamento alcuno, in altro caso non si sarebbe ottenuto l'assenso sul contratto.

In secondo luogo era questa clausola necessaria, perchè le regioni, che alle Noci trasferivansi, trovandosi soggette alla *comunanza* cogli uomini di Conversano, e di Castellana, ed alle pretensioni, che vi avevano i Putignanesi, co' quali ardeva un aspra lite, che restò per patto espresso a carico de' Nocesi (1), e nella traslazione questa servitù, e queste liti non intendendonsi estinte, su, per evitar l'evizione, espressa la clausula *juxta sui naturam*, cioè, che la stessa natura di territorio promiscuo con queste Universitá restava intatta; cosa, che fu espressa anche più chiaramente in tutto il decreto, e nell' istromento. In

(1) *Fol. . . . Proc. cur.*

In terzo luogo finalmente per quel motivo, che'l Conte ſteſſo dichiarò nelle ſue nullità propoſte nella cauſa della *Parata*, di cui nel precedente capitolo abbiam parlato. In eſſe lo ſpiegò così. *Totum territorium adſcriptum in* BENEFICIUM CIVIUM *dictæ terræ cum desuper enunciato decreto Conſiliarii Ferrante de anno* 1726. *fuit ipſis adſignatum* IN DEMANIUM JUXTA SUI NATURAM. *Hujus demanii* NATURA EST, QUOD TOTUM TERRITORIUM SIT APPATRONATUM, ET IN DOMINIUM PARTICULARIUM CIVIUM CUM OMNIMODA FACULTATE PERCIPIENDI, ET RECOLLIGENDI FRUCTUS INDUSTRIALES, *& apertum, quod ad fructus naturales, ita ut, ſecatis ſegetibus, recollectiſque fructibus licet omnibus civibus indiſcriminatim uti fructibus naturalibus pro eorum animalibus* (1). Ecco il vero ſenſo della clauſula *juxta ſui naturam* del territorio fuor delle tre miglia. Queſta, e non diverſa è la natura del territorio dentro delle tre miglia. Tutto è *padronale*, tutto è in dominio de' particolari cittadini, tutto è chiuſo ove vi ſiano frutti induſtriali; e ſono aperti ſoltanto all' uſo civico del paſcolo i terreni ſeminatorj dopo la meſſe, ſerbando queſti ſoli, e per

(1) *Fol.* 461. *at. poc. curr.*

e per queſto ſolo caſo la qualità di *demanj univerſali*. Il qual paſcolo paſſato per volontà de' cittadini, e ceduto all' Univerſità, che vi fa la *Parata*, è divenuto un fondo di rendita per ſupplire a' pubblici peſi.

Or dopo queſte lampantiſſime verità, che altro rimane al Conte di opporre, che non ſerva ſempre più a far riſaltare l'ingiuſtizia della vigeſima, che egli, ſia dentro, ſia fuori delle tre miglia, vorrebbe eſigere? A buona ragione dunque la Suprema Commiſſione, odorando, che foſſe la ſteſſa da per tutto fece un appuntamento nel dì 3. Luglio di far di ambedue un ſimultaneo eſame. Concioſiachè, ove coſta quello, che abbiam nettamente dimoſtrato, che queſta vigeſima e fuori, e dentro delle tre miglia ſia un vero vettigale perſeguitante l' induſtria de' Noceſi dovunque abbiano eſteſe le lor ſemine, e le lor proprietà: ove ſi vegga introdotto ſenza titolo, e per un abuſo della forza Baronale: ove non ſi può dubitare, che tutto il territorio delle Noci, già in origine di Mottola così di vecchio, come di nuovo acquiſto, ed immune da qualunque preſtazione, oggi tutto *Padronale*, fu comprato da' Noceſi a danaro contante, e col ſacrificio de' dritti civici, che avevan ſull' intero territorio Mottoleſe mercè le convenzioni del 1546. del 1595. del decreto

di